

PIOMBOLEGHE S.R.L. SB

*“Qui scit comburere aqua
et lavare igne facit de terra caelum
et de caelo terram pretiosam”*

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche ed integrazioni**

06	Aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data ____
05	Aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 01.12.2023
04	Aggiornamento approvato dall'Amministratore Unico in data 03.09.2020
03	Aggiornamento approvato dall'Amministratore Unico in data 10.06.2019
02	Aggiornamento approvato dall'Amministratore Unico in data 22.11.2015
01	Aggiornamento approvato dall'Amministratore Unico in data 15.5.2013
00	Testo approvato dall'Amministratore Unico in data 16.11.2012

- SOMMARIO -

DEFINIZIONI	5
- PARTE GENERALE -	8
1. Il Decreto legislativo n. 231/2001	8
2. I Modelli di organizzazione, gestione e controllo	12
3. Profilo organizzativo di Piomboghe S.r.l. SB	14
4. Adozione del Modello Organizzativo da parte della Società	17
5. Codice Etico di Piomboghe	18
6. Individuazione dei Processi a Rischio	18
6.1 Criteri	18
6.2. Processi Regolamentati	19
7. Destinatari	25
8. Comunicazione e formazione	26
9. Organismo di Vigilanza	27
9.1. Esercizio dei poteri di controllo	28
9.2. Segnalazioni di attivazione del sistema disciplinare	29
9.3. Verifica dell'efficacia e dell'adeguamento costante del Modello Organizzativo	29
9.4. Informazioni dell'OdV agli organi sociali	30
9.5. Obblighi informativi all'OdV	30
9.6. Raccolta e conservazione delle informazioni	31
10. Whistleblowing	31
11. Sistema disciplinare	34
11.1. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	34
11.2. Quadri - impiegati	35
11.3 Dirigenti	37
11.4 Amministratori	39
11.5. Collaboratori, consulenti e Partner	40
11.6. Sanzioni disciplinari whistleblowing	41
- PARTE SPECIALE -	42
1. PREMESA	42

- PARTE SPECIALE A -	45
2. I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	45
2.1 I Reati nei confronti della pubblica amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/2001	45
2.2 Le attività individuate come sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione	59
2.3 Il sistema dei controlli	60
- PARTE SPECIALE B -	62
3. I REATI SOCIETARI	62
3.1. I Reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001.....	62
3.2 Le attività individuate come sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari	74
3.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	75
- PARTE SPECIALE C -	78
4. I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	78
4.1 I Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 25-septies del D. Lgs 231/2001	78
4.2 Le attività individuate come sensibili ai fini del decreto con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro	83
4.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	83
- PARTE SPECIALE D -	90
5. I REATI IN MATERIA AMBIENTALE.....	90
5.1. Disamina dei Reati ambientali richiamati nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal decreto.....	90
5.2. I reati presupposto richiamati dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001	91
5.3. Le attività individuate come sensibili	98
5.4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	104
- PARTE SPECIALE E -	106
6. I REATI TRIBUTARI.....	106

6.1. I Reati tributari richiamati dall'articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001.....	106
6.2 Le attività individuate come sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati tributari.....	111
6.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	111

- Allegato 1: Codice Etico
- Allegato 2: Organigramma aziendale
- Allegato 3: Organigramma della sicurezza

DEFINIZIONI

In aggiunta alle altre definizioni riportate nel presente documento, i seguenti termini con iniziale maiuscola hanno il significato di seguito indicato:

Codice Etico: si intende il codice adottato da Piomboghe contenente i valori essenziali, gli standard di riferimento e le norme di condotta, nonché i principi cui devono essere orientati i comportamenti di coloro che agiscono per conto e nell'interesse di Piomboghe.

Decreto: si intende il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, nonché le successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la Legge 146/2006 che all'art. 10 ne richiama l'applicazione.

Destinatari: si intendono i soggetti a cui è rivolto il presente Modello Organizzativo e che, a vario titolo, sono tenuti alla sua osservanza.

Ente o Enti: si intende una persona giuridica, società, cooperativa o associazione anche priva di personalità giuridica (la Corte di Cassazione ha precisato che non rientrano in questa definizione le imprese individuali).

Funzione Aziendale Responsabile: si intende la Funzione alla quale è assegnata l'applicazione di un protocollo o deputata a svolgere specifiche attività o a compiere determinati atti.

Illeciti Amministrativi: si intendono gli illeciti previsti dalla legge n. 62 del 18 aprile 2005 che, se commessi, possono comportare la responsabilità amministrativa della Società.

Linee Guida di Confindustria: si intendono le linee guida emanate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, da ultimo modificate a giugno 2021.

Modello Organizzativo: si intende il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.

Nel presente Modello Organizzativo si intende: Piomboghe, con sede legale a Brugherio (MB), in Via Eratostene 1, e le sue unità operative.

Organismo di Vigilanza o OdV: si intende l'organismo della Società, dotato di

autonomi poteri di iniziativa e controllo, al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento i cui compiti, nelle società di capitali, e pertanto anche in Piomboghe, possono essere affidati al sindaco unico, al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza ovvero al comitato per il controllo della gestione.

Organo Amministrativo: si intende l'organo amministrativo, monocratico e/o a composizione collegiale, di Piomboghe.

Parte Generale: si intende la parte del Modello Organizzativo nella quale sono fissate le generali regole di condotta e le procedure che la Società deve osservare nella propria operatività generale.

Parte/i Speciale/i: si intendono le parti del Modello Organizzativo che individuano e regolano i Processi a Rischio.

Piomboghe o Società: indica la società Piomboghe S.r.l. SB

Principi di Comportamento: si intendono i principi indicati nelle varie Parti Speciali a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento dei compiti di cui alla rispettiva parte Speciale.

Processi a Rischio: si intendono le attività prestate dalla Società nel cui ambito possono essere commessi i Reati.

Protocolli: si intendono le regole e le modalità operative, delineate nelle varie Parti Speciali, a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle specifiche attività ivi indicate.

Pubblica Amministrazione: si intendono gli organi e gli uffici dello Stato, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Quote: il sistema di applicazione della sanzione pecuniaria prevede l'individuazione di un numero di quote, determinate in relazione alla gravità del fatto. Il valore unitario della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente. La sanzione non può essere inferiore a cento e superiore a mille quote.

Reati: si intendono i reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 che, se commessi, possono comportare la responsabilità amministrativa della Società.

Sistema di Gestione Integrato: si intende lo strumento strategico

dell'operatività adottato da Piomboghe per garantire la crescita e lo sviluppo economico, in modo conforme alle norme UNI EN ISO 9001 per la certificazione del sistema di qualità, UNI EN ISO 14001 per il sistema di gestione ambientale, UNI EN ISO 50001 per i sistemi di gestione dell'energia, UNI ISO 45001 per il sistema gestione sicurezza, al D. Lgs. n. 105/2015 per la gestione del rischio di incidente rilevante e alla norma SA 8000 per il sistema di responsabilità sociale.

Sistema Disciplinare: si intende l'insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano i Principi di Comportamento e i Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo.

- PARTE GENERALE -

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001) recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* è entrato in vigore nel nostro Paese il 4 luglio dello stesso anno, in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000 n. 300 (art. 11).

L'emanazione del Decreto si inserisce in un contesto legislativo nazionale di attuazione di obblighi internazionali ed ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità (c.d. amministrativa) diretta dell'ente a seguito della commissione di una serie tassativa di reati (nonché per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 62/05 anche di Illeciti Amministrativi) da parte di soggetti legati con l'ente stesso da un rapporto funzionale.

Questo corpo di norme, come meglio verrà descritto nel prosieguo, si pone l'obiettivo di sanzionare il vero soggetto che si avvantaggia dalla commissione di un illecito. La giustificazione che può spingere determinati individui a compiere un reato non può, infatti, che essere rintracciata nella volontà di favorire, sotto un profilo economico, ma non solo, la propria azienda.

Dunque, non solo l'autore materiale del fatto, ma anche la società di appartenenza dello stesso, vengono puniti (ciascuno secondo un profilo differente - ma collegato - di responsabilità).

Il testo originario del Decreto prendeva in considerazione una griglia limitata di reati dalla cui commissione scaturiva la conseguente ed autonoma responsabilità amministrativa per l'Ente.

Successivamente, l'elenco delle fattispecie rilevanti è stato ampliato e ricomprende, ad oggi, numerose ipotesi di reato di seguito oggetto di analitica descrizione.

La responsabilità dell'Ente sussiste qualora il reato o l'illecito amministrativo sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Viceversa, l'ente non rimane coinvolto, nel caso in cui l'autore degli stessi abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5).

L'Ente collettivo è il vero istigatore o il beneficiario della condotta criminosa materialmente commessa dalla persona fisica in esso inserita.

"L'interesse" presuppone la finalizzazione dell'atto al conseguimento di un beneficio (indipendentemente dal suo conseguimento effettivo); il "vantaggio" si concretizza nel momento in cui l'autore, con la sua condotta, affiderà all'ente

un'utilità economica.

Questi concetti trovano applicazione anche in merito al fenomeno dei "Gruppi di società".

La condotta antiggiuridica di soggetti appartenenti ad una società controllante che favorisce l'aggiudicazione di un appalto in capo a una società da questa controllata, ad esempio, produce un vantaggio tanto a livello della capogruppo (futura ripartizione degli utili), quanto a livello dell'ente aggiudicatario della gara che percepisce la commessa conseguente al lavoro ottenuto.

Il rapporto funzionale che lega alla persona giuridica l'autore dell'illecito penale può essere di rappresentanza, di subordinazione o di collaborazione, nei limiti previsti dal Decreto.

Esiste una distinzione (a cui si ricollegano delle conseguenze precise), dunque, a seconda dei ruoli ricoperti all'interno della società.

Qualora l'autore del reato o dell'illecito amministrativo sia una persona fisica che svolga dei ruoli rilevanti all'interno della società (coincidenti con le funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di controllo dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente, è stabilita una presunzione di responsabilità. Ciò determina, sul piano pratico, un automatico coinvolgimento della società nella vicenda processuale che può riguardare, ad esempio, il proprio amministratore. In questo caso, per la funzione così importante svolta dal soggetto, il Decreto presuppone che lo stesso esprima sempre la volontà della sua azienda.

Viceversa, nell'ipotesi in cui l'autore del reato sia una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (art. 7) (un dipendente qualsiasi) non esiste questo legame così stretto con l'ente di appartenenza. L'azienda viene perciò indagata solo se l'Autorità riesce a dimostrare che il reato è stato commesso grazie ad una mancanza o carenza di controllo dell'operato del dipendente.

La responsabilità dell'Ente non si sostituisce ma si aggiunge a quella della persona fisica, che resta regolata dal diritto penale. Il giudice, da una parte, deve accertare se esista un'effettiva carenza di organizzazione all'interno della società (che ha agevolato la commissione dell'illecito), dall'altra, è impegnato a dimostrare se, effettivamente, il soggetto abbia commesso un illecito.

L'Ente risponde anche nell'ipotesi in cui non sia possibile individuare l'autore del reato o qualora lo stesso non sia imputabile.

Solo nell'ipotesi di amnistia del reato presupposto, la società non deve rispondere sul piano amministrativo. Tutte le altre cause di estinzione del reato (vedi la prescrizione) non sortiscono il medesimo effetto risolutivo (art. 8).

Per il pagamento della sanzione pecuniaria comminata, l'Ente risponde unicamente con il suo patrimonio o, eventualmente, con il fondo comune.

È escluso, dunque, che possano essere coinvolti i singoli soci o associati con i loro patrimoni personali (art. 27).

Preposto all'accertamento delle rispettive responsabilità e all'applicazione delle sanzioni conseguenti è il giudice penale (art. 36). Si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale (art. 34).

È il Pubblico Ministero che provvede ad iscrivere nel registro degli indagati sia colui al quale si contesta la commissione dell'illecito sia l'ente di appartenenza. Alla conclusione della fase delle indagini, è lo stesso magistrato che, derogando alle disposizioni del codice su questo punto, dispone direttamente (se del caso) l'archiviazione dell'Ente (art. 58).

Il legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che comporta sempre, in caso di declaratoria di responsabilità, l'applicazione alla persona giuridica, di una sanzione pecuniaria, determinata in base ad un sistema per Quote in considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente (art. 10).

A ciascuna Quota può corrispondere un valore che va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi - specificamente previsti dalla norma (art. 13) - sanzioni interdittive (art. 9, comma II) quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si tratta di provvedimenti che hanno la finalità di bloccare quelle determinate attività o aree delle società nell'ambito delle quali è stato commesso l'illecito.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni ai sensi dell'art. 13 del Decreto, ma che nel caso di commissione dei reati di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione propria, è inasprita e potrà essere

“non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni” ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero *“non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni”* ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e coordinamento del soggetto apicale (art. 25 comma 5).

Peraltro, nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'ente abbia tenuto *“condotte collaborative”*, la sanzione interdittiva avrà una durata inferiore, che varia dai tre mesi ai due anni (istituto del ravvedimento operoso, introdotto con la Legge 3/2019, cd. *“Legge Spazzacorrotti”*, al nuovo comma 5-bis del Decreto).

Il Decreto, inoltre, prevede che le misure interdittive – qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa indole – possano essere applicate, su richiesta del pubblico ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini (art. 45).

Quindi, in determinate circostanze, il pericolo di veder inibita la possibilità di avere rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad esempio attraverso la partecipazione a gare o per ottenere finanziamenti) può verificarsi anche prima che il processo vero e proprio inizi.

Con la sentenza di condanna viene obbligatoriamente applicata l'ulteriore sanzione della confisca del prezzo o del profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato (art. 19).

Tutto ciò che venga ritenuto essere il beneficio economico derivante all'Ente a seguito del reato viene, dunque, irrimediabilmente sottratto alla società e recuperato dallo Stato.

L'applicazione di una sanzione interdittiva può comportare la pubblicazione della sentenza di condanna, una sola volta, a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza (art. 18).

Il giudice, al verificarsi di specifiche condizioni, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'Ente, ha la facoltà di nominare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo corrispondente alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata (art. 15).

Il profitto che deriva dalla prosecuzione dell'attività viene anch'esso confiscato.

Il Decreto disciplina l'attribuzione di responsabilità dell'Ente in caso di sue vicende modificative quali la trasformazione, la cessione, la fusione o la scissione (artt. 28 e seguenti).

L'Ente può essere chiamato a rispondere per condotte che si sono consumate all'estero, purché: a) il soggetto che agisce sia funzionalmente legato allo stesso, b) l'Ente abbia la sede principale in Italia e c) nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4¹).

Restano attuali i principi stabiliti dal codice penale in questa materia agli artt. 7, 8, 9 e 10 ai fini di poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero. In forza di ciò, il coinvolgimento dell'ente per un'ipotesi di illecito commesso da un dipendente straniero in servizio presso una sede secondaria estera, avverrà solo nel caso in cui il delitto sia commesso ai danni dello Stato o di un cittadino italiano e il reo si trovi nel nostro territorio.

Giova sottolineare peraltro che gli artt. 9 e 10 del codice penale sono stati modificati dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, ai sensi della quale in alcune ipotesi di reato commesse all'estero dal cittadino o dallo straniero non è più necessaria la querela della persona offesa, essendo ora reati procedibili d'ufficio.

2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche si fonda su di una carenza organizzativa che rende possibile la commissione del Reato.

Il Decreto prevede per l'Ente una forma specifica di esonero dalla responsabilità se:

- a. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di

¹ A tal proposito, si segnalano le recenti modifiche normative intervenute in riferimento alla procedibilità nei confronti dell'Ente per effetto della legge 9 gennaio 2019 n. 3. La predetta legge ha modificato gli articoli 9 e 10 del codice penale, eliminando la necessità della richiesta del Ministro della Giustizia o dell'istanza/querela della persona offesa in alcune ipotesi di delitto commesso all'estero. Più in particolare all'art. 9 del codice penale è stato aggiunto il comma 4 ai sensi del quale "[...] la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346bis"; all'art. 10 del codice penale è aggiunto il comma 3 ai sensi del quale "La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis". Tali modifiche hanno rilievo anche sulla procedibilità nei confronti dell'Ente poiché le citate disposizioni sono richiamate dall'art. 4 del Decreto.

- controllo;
- c. le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
 - d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b) che precede (art. 6).

La rilevanza del Modello Organizzativo è duplice.

Da una parte funge da criterio di esclusione della punibilità (se adottato efficacemente prima del sorgere della "patologia"); dall'altra rappresenta uno strumento per attenuare le conseguenze sanzionatorie conseguenti all'accertamento della responsabilità per l'ente (se adottato successivamente).

I requisiti strutturali che deve possedere un Modello Organizzativo sono: l'efficacia (l'idoneità dei meccanismi di controllo predisposti ad identificare le operazioni anomale), la specificità (l'identificazione puntuale delle aree a rischio, l'individuazione delle modalità di gestione finanziarie, e in caso di precedenti illeciti, la focalizzazione dei sistemi di controllo che tengano conto della storia della società) e l'attualità (il costante adeguamento delle procedure anche in relazione al progressivo ampliarsi normativo che sanziona un numero sempre maggiore di illeciti).

Il Modello Organizzativo consiste in un insieme di regole di carattere generale ed operative il cui rispetto - nello svolgimento di attività nell'ambito dei processi a rischio - consente di prevenire comportamenti illeciti, scorretti, irregolari.

Le disposizioni comportamentali (le procedure) e i principi contenuti nel documento hanno lo scopo di far conoscere ai Destinatari le condotte da tenere nell'ambito dei processi a rischio e di individuare i soggetti responsabili, nonché quelli coinvolti.

Il Modello Organizzativo prevede obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dello stesso e prevede, altresì, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni in esso contenute.

3. PROFILO ORGANIZZATIVO DI PIOMBOLEGHE S.R.L. SB

3.1 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

Piomboleghe S.r.l. SB è un'azienda attiva nella produzione, lavorazione e commercio di leghe metalliche, metalli ferrosi, non ferrosi e materie plastiche.

Piomboleghe svolge la propria specifica attività di ricevimento, stoccaggio, frantumazione e separazione, fusione e riduzione, raffinazione e alligazione, imballaggio, stoccaggio e produzione di leghe di piombo e piombo raffinato dal 1983.

Il sistema organizzativo adottato dalla Società è descritto nell'organigramma aziendale, divulgato a tutto il personale.

L'Organo Amministrativo si identifica con un Consiglio di Amministrazione (composto attualmente da 3 membri) a cui sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'attività industriale di Piomboleghe consiste, in particolare, nel recuperare dai residui piombosi e dalle batterie il maggior quantitativo possibile di metallo e di tutti i componenti che costituiscono queste ultime, nel rispetto della tutela delle persone, dell'ambiente e dell'intero ecosistema.

Il ciclo produttivo si articola nelle seguenti fasi:

1. fase di classificazione e stoccaggio - il processo ha inizio con il recupero di accumulatori al piombo, piastre impianto di scarto, scorie, terre, fango impasto e fango esausto contenenti piombo e rottami vari;
2. fase di macinazione - il materiale recuperato viene lavorato per la separazione dei vari componenti;
3. fase di frantumazione - il materiale recuperato subisce vari trattamenti necessari per la separazione delle varie parti e l'ottenimento prima del carbonato di piombo e poi, successivamente al trattamento nell'impianto di cristallizzazione, del solfato sodico destinato alla vendita;
4. fase di fusione e riduzione - i materiali ottenuti sono miscelati con vari residui piombosi per l'ottenimento del piombo grezzo;

5. fase ultima - il piombo grezzo in forma liquida viene trasferito nelle coppelle di raffinazione insieme ai rottami, pani e blocchi, dove viene affinato, analizzato da uno spettrofotometro e titolato a seconda della lega richiesta dal cliente.

Tutte le fasi del ciclo produttivo sono gestite nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro. In tale contesto, Piomboghe basa la propria politica sulla competenza, la preparazione e la prevenzione, impegnandosi nel costante rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari per consolidare la cultura aziendale del costante controllo della gestione dei processi produttivi.

In tale contesto Piomboghe ha adottato un Sistema di Gestione Integrato per la qualità, l'ambiente, la sicurezza e la gestione dei rischi di incidente rilevante, che risulta conforme alle seguenti norme:

- UNI EN ISO 9001:2015 per gli aspetti della qualità;
- UNI EN ISO 14001:2015 per gli aspetti dell'ambiente;
- UNI ISO 45001:2018 per gli aspetti della sicurezza;
- SA 8000:2014 per gli aspetti dell'etica;
- UNI EN ISO 50001:2018 per gli aspetti energetici;
- D. Lgs. n. 105/2015 s.m.i. ed alla relativa regolamentazione di attuazione per la gestione dei rischi di incidente rilevante.

Il Sistema di Gestione Integrato è stato adottato da Piomboghe, nel rispetto delle norme e delle leggi citate, al fine di attuare la misura ed il controllo dei processi aziendali, di garantire il soddisfacimento dei requisiti cogenti applicabili, di perseguire il miglioramento continuo e di garantire la soddisfazione dei clienti.

Nell'ambito della propria attività Piomboghe è costantemente orientata e impegnata nel continuo miglioramento delle prestazioni della propria organizzazione, essendo assiduamente indirizzata ad identificare possibili incrementi di prestazione sul processo, sul prodotto, sul sistema dal punto di vista della qualità, dell'ambiente e della sicurezza. Il costante processo di miglioramento è valutato tenendo conto:

- del coinvolgimento di tutte le funzioni di Piomboghe;
- dell'attenzione alla soddisfazione ed alle esigenze del cliente e delle parti interessate;
- dell'identificazione e dell'attuazione delle azioni di miglioramento per garantire la soddisfazione del cliente;
- della misurabilità delle prestazioni.

In tale contesto Piomboghe ha adottato il "Manuale del Sistema di Gestione

Integrato”.

Per implementare la qualità del sistema organizzativo già esistente, la Società ha deciso di affiancare al Sistema di Gestione Integrato, l’adeguamento organizzativo basato sull’approfondimento dei rischi connessi alla gestione d’impresa e sulla prevenzione dei reati *ex Decreto*.

Pertanto, Piomboghe ha proceduto alla verifica e all’adeguamento del sistema organizzativo interno con le indicazioni contenute nel Decreto, nella convinzione che ciò possa contribuire a rafforzare la cultura della legalità (integrità etica) come valore fondante della propria natura, a costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell’operato di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società.

La Società, consapevole della rilevanza dei valori d’impresa, unitamente ai principi fondamentali della correttezza e lealtà professionale, nonché della trasparente competizione sul mercato da parte di tutti i soggetti che vi operano, ha ritenuto opportuno integrare il sistema di *corporate governance* in essere adottando il presente Modello Organizzativo.

Tutte queste fasi di lavorazione e produzione fanno parte del Manuale di Sistema di Gestione Integrato nell’ultima versione aggiornata **rev. 02 del 29/11/2021**.

3.2 STRUTTURA SOCIETARIA

La Società opera sulla base di un insieme di regole, procedure e strutture organizzative che assicurano la conformità delle attività svolte alla legge, alle politiche, piani e procedure interne adottate dalla Società nonché il coinvolgimento di più soggetti e/o funzioni aziendali nell’ambito dei Processi a Rischio; in tale contesto, la relativa struttura si compone di:

- un quadro normativo e regolamentare applicabile alla Società, ivi compreso quello proprio del settore industriale in cui la stessa opera;
- il Codice Etico;
- il sistema di deleghe e procure;
- un assetto gerarchico-funzionale (cfr. organigramma aziendale, qui accluso come Allegato 2).

La struttura organizzativa di Piomboghe è impostata in modo tale da garantire, da un lato, la separazione di ruoli, compiti e responsabilità tra le diverse funzioni e, dall’altro, una chiara definizione delle competenze di ciascuna area aziendale e delle responsabilità ad esse connesse.

In particolare, dall'organigramma della Società è possibile identificare le aree in cui si suddivide l'attività aziendale, i soggetti e le funzioni operanti nelle singole aree ed il relativo ruolo nonché le linee di dipendenza gerarchica che sussistono tra gli stessi.

4. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

Piomboghe, nell'ambito del sistema di controllo preventivo già esistente, ha portato a compimento le attività necessarie per l'adeguamento di tale sistema a quanto previsto dal Decreto.

La Società, con il presente Modello Organizzativo, si pone l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento e di procedure che, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri, nonché delle procedure interne, risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal Decreto ed alle successive modificazioni intervenute, sia in termini di prevenzione dei Reati, che in termini di controllo dell'attuazione del Modello Organizzativo e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

I principi di comportamento e le procedure (i protocolli) si integrano con le altre procedure, con gli organigrammi e con il sistema di attribuzione di poteri già esistenti nell'ambito della Società stessa.

Tra le finalità del Modello Organizzativo vi è anche quella di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari che operano nei processi a rischio di poter incorrere in illeciti che comportano delle sanzioni sia a carico degli stessi sia a carico della Società.

Per espressa previsione del Decreto (art. 6), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia. Allo scopo, la Società ha fatto riferimento alle Linee Guida di Confindustria del 17 marzo 2003 e successivi aggiornamenti.

Il Modello Organizzativo è stato adottato dall'Organo Amministrativo di Piomboghe in data 16 novembre 2012 e successivamente aggiornato in data 15 maggio 2013, 22 novembre 2015, 10 giugno 2019, 3 settembre 2020, 1° dicembre 2023 e [●] giugno 2025.

Il presente Modello Organizzativo si compone di una Parte Generale, e da 5 Parti Speciali che individuano e regolano i Processi a Rischio ed in ultimo del Codice Etico che è parte integrante del presente documento.

5. CODICE ETICO DI PIOMBOLEGHE S.R.L. SB

Piomboghe ha adottato un Codice Etico che contiene i principi rappresentativi della filosofia aziendale ispiratrice delle scelte e delle condotte di tutti coloro che, a vario titolo e a vario livello, agiscono per conto e nell'interesse della Società.

Le disposizioni del Modello Organizzativo si integrano con i principi generali contenuti nel Codice Etico.

6. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO

6.1 CRITERI

L'art. 6, comma II, lett. a) del Decreto Legislativo prevede espressamente che il Modello Organizzativo debba *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati"*. A tale proposito, la Società ha svolto un'analisi delle attività aziendali, dei processi di formazione e attuazione delle decisioni all'interno delle singole aree, nonché delle procedure di controllo esistenti.

Tale analisi è stata condotta da Piomboghe, avvalendosi anche di professionisti esterni, attraverso l'esame dell'attività e della principale documentazione aziendale (procure, nomine responsabili reparto, designazioni RSPP, medico competente, RLS, disposizioni organizzative, Sistema di Gestione Integrato ecc.) e attraverso una serie di interviste con i principali responsabili delle diverse funzioni.

Nell'ambito della verifica di cui sopra, la Società ha provveduto:

- a) ad individuare le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere astrattamente commessi i Reati e gli Illeciti Amministrativi;
- b) ad analizzare i rischi potenziali di illeciti nonché le eventuali modalità di commissione degli stessi;
- c) ad individuare i soggetti e le funzioni aziendali interessate;

d) a definire e, all'occorrenza ad adeguare, le procedure di controlli interni.

Le analisi svolte, riassunte in un documento specifico, risultano agli atti della Società con la corrispondente documentazione di supporto.

6.2. PROCESSI REGOLAMENTATI

Al termine delle verifiche di cui al punto 6.1, Piomboghe ha individuato le attività aziendali o le fasi delle stesse nel cui ambito possono essere astrattamente commessi Reati e/o Illeciti Amministrativi: i c.d. Processi a Rischio.

Nell'attuale versione del Modello Organizzativo risultano individuati come Processi a Rischio, in relazione al Decreto e, conseguentemente, regolamentate al fine della prevenzione della commissione di reati e/o illeciti amministrativi (v. le successive parti speciali), le seguenti aree di attività:

Parte Speciale A

Articoli 24², 25³ e 25 decies del Decreto (reati contro la Pubblica Amministrazione) in relazione agli artt. 377-bis, 640, 640 bis, 640 ter, 314, 314-bis, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346-bis, 353 c.p., 353-bis, 356 c.p.

1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare per quanto concerne:
 - la gestione di verifiche, ispezioni, accertamenti, controlli ed attività a queste assimilabili posti in essere dalla Pubblica Amministrazione;
 - l'attività di selezione e assunzione del personale;
 - l'erogazione di omaggi e la sponsorizzazione di eventi;
 - la gestione di adempimenti, richieste, comunicazioni di informazioni e dati aziendali;
 - l'effettuazione di bonifici, pagamenti e in generale la gestione dei flussi finanziari;
 - la gestione delle dichiarazioni avanti all'Autorità Giudiziaria.

²L'art. 24 del Decreto è stato da ultimo modificato dal D.L. 105/2023, convertito in Legge 137/2023, il quale ha ampliato il perimetro di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24, anche nel caso in cui vengano commessi i reati di cui all'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) e 353-bis c.p. (turbata libertà nella scelta del contraente).

³L'art. 25 del Decreto è stato da ultimo modificato dalla Legge n. 112/2024, n. 112., che ha inserito nel catalogo dei reati presupposto l'articolo 314-bis c.p. (indebita destinazione di denaro o cose mobili) e dalla Legge n. 114/ 2024, che ha abrogato l'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio).

Parte Speciale B

Articolo 25 ter del Decreto (reati societari⁴) in relazione, in particolare, agli artt. 2621, 2621-bis, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2632, 2633, 2635, 2635-bis, 2636, 2637 e 2638 c.c. e all'art. 54 D. Lgs. 19/2023.

1. predisposizione di dati economici, patrimoniali e finanziari per la successiva comunicazione nonché redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
2. rapporti con organi di controllo;
3. corruzione e istigazione alla corruzione tra privati.

Parte Speciale C

Articolo 25 septies⁵ del Decreto (violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro) in relazione agli artt. 589 e 590, comma III, c.p., come modificati dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3

1. sistema di controllo volto a verificare gli adempimenti nella prevenzione

⁴ Il D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30/03/2017, nel dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI in tema di lotta alla corruzione nel settore privato, ha modificato la formulazione del Reato di *Corruzione tra privati* (ricomprendendovi tra i soggetti punibili anche quanti all'interno dell'Ente svolgono attività lavorativa con funzioni direttive e prevedendo quali condotte sanzionabili la dazione e la sollecitazione della corresponsione di denaro o altra utilità) ed introdotto nel codice civile la fattispecie delittuosa dell'*Istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635-bis c.c.), inasprendo altresì le sanzioni pecuniarie ed introducendo sanzioni interdittive. Il decreto in esame ha, inoltre, provveduto a modificare il dettato normativo di cui all'art. 25-ter del Decreto ricomprendendovi il delitto di *Istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635-bis c.c.) che rientra, così nel novero dei Reati presupposto. La Legge n. 3/2019 ha peraltro abrogato la procedibilità a querela del reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. così come del reato di istigazione alla corruzione fra privati, di cui all'art. 2635-bis c.c., richiamati dall'art. 25-ter del Decreto, introducendo la procedibilità d'ufficio.

L'art. 25-ter del Decreto è stato da ultimo modificato dal D. Lgs. 19/2023, il quale ha dato attuazione alla Direttiva (UE) n. 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) n. 2017/1132 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere. In particolare, il citato Decreto trova applicazione rispetto alle operazioni transfrontaliere e internazionali nell'ambito delle quali – alla data del 3 luglio 2023 – nessuna delle società partecipanti ha pubblicato il relativo progetto, abrogando, a partire dal medesimo momento, la disciplina previgente (i.e., il D. Lgs. n. 108/2008, dal quale continuano ad essere disciplinate le fusioni transfrontaliere precedenti).

L'art. 54 del Decreto introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

⁵ L'art. 25 - *septies* è stato successivamente modificato dall'art. 300, comma 1, D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Si segnala, inoltre, che gli artt. 589 e 590 c.p. "*Omicidio colposo*" e "*Lesioni colpose*" sono stati recentemente modificati dalla legge 11 gennaio 2018 n. 3, a decorrere dal 15 febbraio 2018.

degli infortuni sul luogo di lavoro ed, in generale, dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Parte Speciale D

Articolo 25-undecies del Decreto (relativo ai cosiddetti "reati ambientali"; tale articolo del Decreto richiama i reati ambientali previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, rubricato "Norme in materia ambientale", come modificato dal D. Lgs. 152/2006 e dal D.L. 135/2018, convertito in L. 11 febbraio 2019, n. 12, dall'art. 2 del D. Lgs. 121/2011 e dall'art. 1 della Legge n. 68/2015):

1. la gestione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi o inquinanti;
2. informazioni fornite alla Pubblica Autorità circa i dati relativi ai rifiuti pericolosi o inquinanti smaltiti.

Parte Speciale E

Articolo 25-quinquiesdecies del Decreto (relativo ai cd. Reati Tributari⁶) in relazione agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del D. Lgs. 74/2000:

1. Gestione delle attività fiscali, in particolare:
 - selezione dei fornitori e gestione degli acquisti;
 - accertamento dell'effettivo completamento dell'acquisto;
 - accertamento dell'effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - definizione condizioni economiche di vendita;
 - gestione dei pagamenti;
 - gestione degli sconti;
 - gestione dei rimborsi spese;
 - gestione delle operazioni straordinarie;
 - dichiarazioni fiscali e pagamento delle imposte.

* * *

In esito all'analisi effettuata, considerato l'assetto organizzativo e l'attività di Piomboghe, è stata ritenuta remota la possibilità di concreta realizzazione da parte della Società di reati che si sostanziano in condotte estranee ai processi gestiti dalla stessa.

⁶ L'art. 25-quinquiesdecies è stato introdotto dall' art. 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

L'art. 25-quinquiesdecies è stato successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 75/2020. Tale ultima modifica ha introdotto la rilevanza ai sensi del Decreto delle condotte di cui agli articoli 4, 5 e 10-*quater* del D. Lgs. 74/2000 qualora commessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro". A valle dell'attività di analisi dei processi e dei relativi rischi ai sensi del Decreto, la possibilità di integrare la commissione dei reati di cui agli articoli 4, 5, e 10-*quater* del D. Lgs.74/2000 è remota.

In particolare, è stata ritenuta estremamente improbabile la commissione dei seguenti reati:

- delitti di criminalità organizzata⁷ (art. 24 ter del Decreto);
- falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento⁸ (art. 25 bis del Decreto);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto) con rinvio generico, quanto all'individuazione delle singole fattispecie, al codice penale ed alle leggi speciali;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583 bis c.p. (art. 25-quater 1 del Decreto);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies⁹ del Decreto);

⁷ Come in ultimo modificati dalla legge 11 dicembre 2016 n. 236 la quale ha inserito nel codice penale l'art. 601-bis ("*Traffico di organi prelevati da persona vivente*"). Il richiamo di tale articolo all'interno dell'art. 416, comma 6, c.p. ("*Associazione per delinquere*"), tra le ipotesi di reato in relazione alle quali il reato associativo risulta aggravato ha effetti anche in materia di responsabilità amministrativa degli Enti posto che lo stesso art. 416 c.p. è richiamato tra i "*Delitti di criminalità organizzata*" di cui all'art. 24 ter del Decreto.

⁸ Come modificati dal D.lgs. 21 giugno 2016, n. 125 "*Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. (16G00136)*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/07/2016, con particolare riferimento alle fattispecie relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo di cui agli artt. 453 (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concreto, di monete falsificate) e 461 (fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) c.p.

⁹ Come da ultimo modificati dalla Legge n. 238/2021, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea*". Detti reati comprendono: riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinques c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.) Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 39/2014, emanato in attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che ha, tra l'altro, introdotto alcune significative modifiche nel D. Lgs. n. 231/2001 per le fattispecie incriminatrici poste a presidio del sano sviluppo e della sessualità dei minori, che trovano spazio, accanto ad altri delitti contro la personalità individuale, all'interno dell'art. 25-quinques del medesimo D. Lgs. n. 231/2001. La nuova norma, infatti, incrementa il novero delle circostanze aggravanti speciali previste per tali tipologie di illecito dall'art. 602-ter del codice penale, e prevede che la pena prevista dagli articoli 600-bis [Prostituzione minorile], 600-ter [Pornografia minorile], 600-quater [Detenzione o accesso a materiale pornografico], 600-quater.1. [Pornografia virtuale] e 600-quinques [Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile] sia aumentata nel caso in cui il reato sia commesso da più persone riunite, sia commesso da persona che appartenente ad un'associazione per delinquere al fine di agevolare l'attività o sia commesso con violenze gravi o provochi, a causa della reiterazione delle condotte, un grave pregiudizio per il minore. È previsto inoltre un incremento di pena in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui i reati prima richiamati siano compiuti con

- abusi di mercato¹⁰ (art. 25 sexies del Decreto Legislativo);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio (art. 25 octies del Decreto);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del Decreto)¹¹;
- reati transnazionali: art. 10 della L. 16.3.2006 n. 146;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati¹² (articolo 24-bis del Decreto);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies del Decreto);
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)¹³;

l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. La legge 29 ottobre 2016 n. 199 riguardante *"Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero in agricoltura e di riallineamento retributivo del settore agricolo"* ha riformulato il testo dell'articolo 603 bis del codice penale prevedendone altresì il suo inserimento tra le fattispecie di Reato di cui all'art. 25-quinquies del Decreto. Tale fattispecie, rubricata *"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"* (*"caporalato"*) punisce, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 500 ad Euro 1.000 per ogni lavoratore reclutato, chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e chi utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'anzidetta attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. La sanzione pecuniaria per il caso di commissione di detto Reato a vantaggio dell'Ente è prevista in un minimo di 500 Quote fino ad un massimo di 1000 Quote.

¹⁰ Come da ultimo modificati dalla Legge n. 238/2021, recante *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea"*. Detti reati comprendono: i reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF) di cui al Testo Unico della Finanza, D. Lgs. n. 58/1998.

¹¹ Il D. Lgs. n. 184/2021 ha introdotto il nuovo art. 493-quater, ai sensi del quale viene sanzionata (con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino ad Euro 1.000,00) la detenzione e la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dal denaro contante; integrato il reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter, introducendo una nuova circostanza aggravante che si concretizza ogni qualvolta l'alterazione di un sistema informatico determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale; operata una modifica nella formulazione dell'art. 493-ter, relativo all'indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (le parole *"carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento"* sono state sostituite da *"strumenti di pagamento immateriali, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento o documento"*).

L'art. 25-octies.1 è stato da ultimo modificato dal D.L. 105/2023, il quale ha inserito nella rubrica il riferimento al *"trasferimento fraudolento di valori"* e ha introdotto, dopo il comma 2, il comma 2-bis, il quale prevede *"In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote"*.

¹² Come da ultimi modificati dalla Legge n. 90/2024 recante *"Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici"* che ha inserito, nel catalogo dei reati presupposto, l'art. 629 co. 3 (estorsione informatica).

¹³ La legge 17 ottobre 2017 n. 161, riguardante *"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, al codice penale e alle norme di"*

- reato di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies¹⁴);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies¹⁵);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) in relazione esclusivamente ai reati di cui agli artt. 4, 5 e 10 quater del D. Lgs. 74/2000;
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies¹⁶);

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate", ha esteso il catalogo dei Reati presupposto prevedendo l'introduzione dei nuovi delitti di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento all'immigrazione clandestina previsti dall'art 12 del D.lgs. 268/1998 all'interno dell'art. 25-duodecies del Decreto.

¹⁴ La legge 20 novembre 2017 e s.m.i. n. 167 recante "Disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'unione europea" ha inserito all'interno del Decreto il nuovo art. 25-terdecies il quale richiama, ai fini della responsabilità dell'Ente, i delitti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975 n. 654. In particolare, le fattispecie criminose in esame, puniscono ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero, l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che ne derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli art. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale Internazionale (ratificato ex legge 12 luglio 1999 n. 232). Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto mira a realizzare una razionalizzazione della normativa penale al fine di renderla maggiormente conoscibile e ad evitare una caotica produzione legislativa di settore. A tal fine il decreto introduce il principio della "riserva di codice", in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale o se inserite in leggi organiche.

In base a questo principio il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, tra cui i reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 3 della legge 654/1975) e il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d.lgs 152/2006), entrambi richiamati nell'elenco dei reati presupposto del decreto 231 mediante rinvio alle norme indicate (art. 25 terdecies e art 25 undecies).

Le disposizioni non rimangono prive di un rilievo penale dal momento che le medesime fattispecie sono state introdotte nel codice penale, rispettivamente, all'art. 604 bis c.p. (reati di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e all'art. 452 quaterdecies c.p. (reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Con una disposizione di coordinamento il decreto prevede che i richiami alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle nuove norme del codice penale. Ne consegue che rimane ferma la responsabilità ex 231 per i reati suindicati.

¹⁵ L'art 5, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto all'interno del Decreto il nuovo art. 25-quaterdecies, il quale richiama, ai fini della responsabilità dell'Ente, i reati di cui all'art 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401.

¹⁶ L'art.5, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 75/2020 ha introdotto all'interno del Decreto l'art. 25-sexiesdecies, il quale introduce nel novero dei reati presupposto ai sensi del Decreto i reati di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);¹⁷
- reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)¹⁸.

*

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere alla redazione di ulteriori Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato che venissero in futuro ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto, o relativamente a fattispecie escluse che a seguito di mutamenti aziendali venissero a rilevare, è demandato all'Organo Amministrativo il potere di integrare il Modello Organizzativo in una fase successiva, anche su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza.

7. DESTINATARI

Il presente Modello Organizzativo è destinato ai soggetti operanti in Piomboghe, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa e che:

- a) rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società;
- b) sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Rientrano, inoltre, nella definizione di Destinatari del Modello Organizzativo

¹⁷ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, Legge n. 22/2022, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge. L'art. 25-septiesdecies introduce nel novero dei reati presupposto ai sensi del Decreto i seguenti reati: art. 518-bis c.p. (Furto di beni culturali); art. 518-ter c.p. (Appropriazione indebita di beni culturali); art. 518-quater c.p. (Ricettazione di beni culturali); art. 518-octies c.p. (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali); art. 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali); art. 518-decies c.p. (Importazione illecita di beni culturali); art. 518-undecies c.p. (Uscita o esportazione illecite di beni culturali); art. 518-duodecies c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici); art. 518-quaterdecies c.p. (Contraffazione di opere d'arte).

¹⁸ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 22/2022, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge. L'art. 25-duodevicies introduce nel novero dei reati presupposto ai sensi del Decreto i reati di cui agli artt. 518-sexies c.p. (Riciclaggio di beni culturali) e 518-terdecies c.p. (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

quei soggetti che di volta in volta, pur non essendo inquadrati nella struttura di Piomboghe, operano su mandato della medesima o sono legati alla stessa da rapporti contrattuali.

Il Modello Organizzativo ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai Destinatari con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo Paragrafo 8; pertanto, i Destinatari sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

8.1 COMUNICAZIONE

L'Organo Amministrativo, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello Organizzativo e promuove, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza e di Controllo, le iniziative per la diffusione e la conoscenza dello stesso e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

La Società si impegna, pertanto, a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello Organizzativo da parte dei Destinatari, con le seguenti modalità:

- Comunicazione ai componenti degli organi sociali
Ciascun componente degli organi sociali in fase di delibera/esame/informativa in merito all'adozione del Modello (e dei suoi relativi aggiornamenti), viene a conoscenza e aderisce ai principi in esso contenuti.
- Comunicazione ai Dipendenti
Il Modello Organizzativo è consegnato, ove possibile via mail, ai Dipendenti al momento dell'assunzione. Eventuali aggiornamenti del Modello Organizzativo sono resi disponibili ai Dipendenti mediante invio di mail *ad hoc* ovvero consegna cartacea del documento. Inoltre, il Modello Organizzativo è affisso nelle bacheche aziendali.
- Il Modello Organizzativo e i terzi
La Parte Generale del Modello Organizzativo è resa disponibile a tutti i terzi (oltreché ai Dipendenti) sul sito internet della Società.

8.2 FORMAZIONE

L'attività di formazione - finalizzata a prevenire la commissione dei Reati

mediante la diffusione della conoscenza del Decreto, dei Principi di Comportamento e dei Protocolli - è erogata con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dei Dipendenti della Società e tenendo in considerazione il livello di rischio delle diverse attività svolte.

Piomboghe organizza incontri formativi diretti a informare i Destinatari dell'esistenza di regole comportamentali, dell'importanza del rispetto delle stesse e della sensibilità aziendale verso questi strumenti di organizzazione e che aggiornino gli stessi sulle novità e integrazioni della normativa.

La partecipazione ai programmi formativi è obbligatoria e documentata.

In ogni caso, le competenti funzioni aziendali valutano, in linea con le indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, gli eventuali bisogni formativi che possano derivare da esigenze di aggiornamento del Modello Organizzativo e/o dall'aggiornamento della disciplina legislativa, e, successivamente, devono fornire informativa all'Organismo di Vigilanza sulla formazione erogata.

9. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma I, lett. b) del Decreto prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati (una volta adottato un idoneo modello di organizzazione) qualora abbia affidato ad un organismo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curare il suo aggiornamento.

A seguito dell'emanazione - ad opera del nuovo D.lgs. n. 183 del 12 novembre 2011 - dell'art. 6, comma 4 bis, del Decreto, le società di capitali possono conferire le suddette funzioni di vigilanza e controllo ad un Organismo di Vigilanza, istituito *ad hoc*, ovvero al collegio sindacale, al sindaco unico, al consiglio di sorveglianza ovvero al comitato per il controllo della gestione.

L'Organo Amministrativo di Piomboghe, con la stessa delibera con la quale ha adottato per la prima volta il Modello Organizzativo, ha deciso di affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo ad un organo collegiale composto da due membri esterni.

L'OdV deve possedere i requisiti soggettivi che garantiscono l'autonomia e l'indipendenza dell'organismo stesso nello svolgimento delle proprie attività. Questo comporta che l'Organismo di Vigilanza debba essere:

- a) posto in una posizione di indipendenza rispetto a coloro su cui deve effettuare la vigilanza;
- b) privo di compiti operativi; e
- c) dotato di autonomia finanziaria.

L'OdV deve, altresì, possedere requisiti di onorabilità e professionalità. Per quanto concerne, i requisiti di onorabilità, non può essere nominato componente dell'OdV colui che si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.; mentre per quanto concerne la professionalità, questa è assicurata dalle specifiche competenze professionali dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di Vigilanza di usufruire di risorse finanziarie autonome da utilizzare in caso di necessità di supporto da parte di consulenti esterni per operare verifiche *ad hoc*.

L'OdV riferisce direttamente all'Organo Amministrativo.

L'attività svolta dall'OdV è documentata in forma scritta (anche in forma sintetica). La relativa documentazione deve essere custodita dallo stesso OdV in modo tale che ne sia assicurata la riservatezza, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/03) come modificata ed integrata dal Regolamento Europeo n. 2016/679.

Nello svolgimento della propria funzione l'OdV può avvalersi della collaborazione di risorse professionali interne ed esterne. L'OdV presenta periodicamente all'Organo Amministrativo il proprio piano d'intervento, individuando le attività che andrà a svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, l'Organo Amministrativo, tenuto conto anche delle attività dell'OdV, attribuisce allo stesso un *budget* di spesa annuale per lo svolgimento dell'attività, in piena autonomia economica e gestionale. Detto *budget* sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare. Eventuali superamenti del *budget* determinati da necessità specifiche saranno comunicati dall'OdV all'Organo Amministrativo.

Il compito di vigilanza e di controllo caratteristico dell'OdV si esplica in via generale attraverso le attività di seguito descritte.

9.1. ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO

L'OdV può in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e

discrezionalità, procedere ad atti di controllo e di verifica concernenti l'applicazione del Modello Organizzativo.

Nell'esercizio di tali poteri l'OdV è autorizzato alla consultazione della documentazione afferente all'attività svolta in relazione ai processi a rischio oggetto di controllo e/o di verifica, estraendone eventualmente copia, nonché alla effettuazione di interviste dei soggetti coinvolti negli stessi.

In particolare sono previste:

- a) Verifiche su singoli atti. A tal fine l'OdV procederà periodicamente ad una verifica degli atti e dei contratti relativi ai processi a rischio, secondo modalità dallo stesso individuate.
- b) Verifiche delle procedure. A tal fine l'OdV procederà periodicamente ad una verifica dell'efficacia e dell'attuazione delle procedure del presente Modello Organizzativo.
- c) Verifiche del livello di conoscenza del Modello Organizzativo anche attraverso l'analisi delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni pervenute, nonché la predisposizione di specifici programmi di formazione organizzati a cura dello stesso.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, può segnalare alle Funzioni interessate eventuali osservazioni e/o suggerimenti.

9.2. SEGNALAZIONI DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

L'OdV, nell'ambito della propria funzione di controllo e verifica, accertata la violazione dell'osservanza delle disposizioni del Modello Organizzativo, avvia la procedura che porta all'applicazione, ad opera delle competenti funzioni della Società, della sanzione disciplinare conseguente alla violazione commessa.

Qualora la violazione sia di particolare gravità, l'OdV informa l'Organo Amministrativo.

9.3. VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'ADEGUAMENTO COSTANTE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'OdV, coordinandosi con i responsabili delle Funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'efficacia e l'idoneità del Modello Organizzativo a prevenire la commissione degli illeciti oggetto delle successive Parti Speciali.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, delle modifiche normative, di volta in volta intervenute, nonché dell'eventuale insorgenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del

Modello Organizzativo che ritiene opportuni.

9.4. INFORMAZIONI DELL'ODV AGLI ORGANI SOCIALI

L'OdV riferisce direttamente all'Organo Amministrativo, in ordine alle tematiche inerenti al Modello Organizzativo.

L'OdV informa, anche per iscritto, l'Organo Amministrativo dei risultati della propria attività di verifica annualmente (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, nonché l'eventuale aggiornamento dei processi a rischio e/o l'eventuale necessità di procedere con l'aggiornamento del Modello Organizzativo).

L'OdV potrà essere convocato dall'Organo Amministrativo della Società per riferire sulla propria attività.

L'OdV è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello Organizzativo.

9.5. OBBLIGHI INFORMATIVI ALL'ODV

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dal Modello Organizzativo.

Piomboghe garantirà il rispetto degli obblighi generali di riservatezza stabiliti dalla legge.

In particolare, i Destinatari devono trasmettere all'OdV le informazioni concernenti i provvedimenti provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine o giudiziaria per una delle fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto riguardanti la Società e/o i Destinatari, garantendo in ogni momento il rispetto degli obblighi generali di riservatezza stabiliti dalla legge.

Inoltre il vertice aziendale di Piomboghe comunica all'OdV:

- a) ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l'adeguamento del Modello Organizzativo;
- b) procedimenti e/o provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi autorità, dai quali risulti la commissione, anche solo potenziale, dei Reati e comunque la violazione del presente Modello Organizzativo;

- c) procedimenti e/o provvedimenti disciplinari aziendali avviati/adottati a seguito della violazione del presente Modello Organizzativo;
- d) ogni proposta di modifica del presente Modello Organizzativo;
- e) ogni cambiamento avente ad oggetto sia il sistema delle deleghe che la struttura organizzativa della Società;
- f) le operazioni societarie straordinarie della Società;
- g) ogni nuova attività aziendale.

In particolare, i Destinatari hanno l'obbligo di riportare le informazioni di cui sopra all'Organismo di Vigilanza, preferibilmente inviando una e-mail al seguente indirizzo andrea.gottardo@studiopirola.com ovvero tramite comunicazione cartacea, con l'indicazione "riservata e personale", all'indirizzo:

Piomboghe S.r.l. SB

via Eratostene 1

20047 Brugherio MB

Alla c.se attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza Modello 231

9.6. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Tutta la documentazione concernente l'attività, come sopra descritta, raccolta dall'OdV (relazioni, informative, segnalazioni ecc.) deve essere conservata per un periodo di 10 anni in un apposito archivio all'uopo creato, fatti salvi gli obblighi generali di riservatezza, anche con riferimento alla normativa sulla protezione dei dati personali.

10. WHISTLEBLOWING

La Legge n. 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" e da ultimo il D. Lgs. n. 24/2023 recante "Attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", sono intervenuti sul tema della tutela dei lavoratori, pubblici o privati (detti anche "*whistleblower*"), che segnalino o denunciino, a tutela dell'integrità dell'Ente, reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, al fine di garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, e contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione sia nel settore pubblico che privato.

Tra le principali novità apportate dal decreto legislativo in parola – in vigore a decorrere dal 30 marzo 2023¹⁹ – si annoverano in particolare:

- a) l'estensione dell'ambito applicativo delle forme di tutela previste per i *whistleblower* (sotto un profilo sia soggettivo – in termini di ampliamento della platea dei soggetti tutelati²⁰ – sia oggettivo – per effetto dell'estensione delle condotte potenzialmente illecite ritenute meritevoli di segnalazione);
- b) l'introduzione di una disciplina di dettaglio relativa alle modalità di gestione delle segnalazioni da parte dell'Ente nonché ai termini entro i quali l'Ente stesso è tenuto a fornire un riscontro al segnalante in merito alla segnalazione²¹;
- c) l'istituzione di un canale di segnalazione esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) a cui i destinatari della normativa in parola possono ricorrere, in presenza di determinate condizioni²², per effettuare una segnalazione;

¹⁹ L'art. 24 del citato D. Lgs. stabilisce che “*le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023*”; pertanto, alle segnalazioni o denunce effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso nonché a quelle effettuate sino al 14 luglio 2023 continuerà a trovare applicazione la normativa attualmente vigente.

²⁰ Che ora ricomprende anche i cd. *facilitatori*”, *i.e.* le persone fisiche che assistono i segnalanti nel processo di segnalazione, operanti nel medesimo contesto lavorativo, ed i soggetti operanti nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legati ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.

²¹ I canali di segnalazione interna devono garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione dei canali di segnalazione deve essere affidata, alternativamente: a una persona interna all'amministrazione/Ente; a un ufficio dell'amministrazione/Ente con personale dedicato, anche se non in via esclusiva; a un soggetto esterno.

²² In particolare, il segnalante può provvedere all'inoltro di una segnalazione esterna all'ANAC (soltanto) laddove ricorra una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interno ovvero quest'ultimo, anche se obbligatorio, non risulta essere attivo (ovvero, anche se attivato, non è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, *i.e.* art. 4 del citato D. Lgs.); b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione tramite il ricorso al canale di segnalazione interno, ma la stessa non ha avuto seguito; c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che (i) qualora effettuasse una segnalazione avvalendosi del canale di segnalazione interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad esempio, nei casi in cui il responsabile di riferimento risulti coinvolto nella violazione oggetto di segnalazione); (ii) la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione a danno del segnalante; (iii) la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

- d) la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili dall'ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di apposite sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del Decreto²³.

Le segnalazioni, come meglio descritte ai paragrafi che seguono, possono essere trasmesse, in forza del citato decreto legislativo, attraverso i seguenti canali:

- canale interno all'Ente;
- canale esterno (gestito dall' ANAC);
- divulgazioni pubbliche.

Alla luce del contesto normativo sopra richiamato, la Società ha implementato la procedura in materia di "*whistleblowing*" denominata "*Procedura Whistleblowing*", a cui si rimanda integralmente anche per le evidenze in materia di tutele garantite al segnalante.

La Società ha individuato nell'Organismo di Vigilanza il responsabile della gestione delle segnalazioni.

Al fine di agevolare il *whistleblower* nella trasmissione di eventuali segnalazioni, la Società garantisce la scelta fra le seguenti modalità di segnalazione interna:

- in **forma scritta**, tramite la piattaforma online denominata "*Whistleblowing Portal*" raggiungibile al sito <https://vicsamcoreas.it/login>;
- in **forma orale**, attraverso il sistema di messaggistica vocale presente sulla medesima piattaforma online sopra citata ovvero tramite un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole dalla relativa richiesta. In tale caso, l'Organismo di Vigilanza trascriverà integralmente quanto riferito

²³Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile, sia nel settore pubblico che nel settore privato, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, D. Lgs. 24/2023, i soggetti del settore privato devono prevedere nel sistema disciplinare di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto apposite sanzioni nei confronti di coloro che si rendono responsabili di taluno degli illeciti di cui al comma 1 dell'art. 21 del D. Lgs. 24/2023.

dal segnalante e sottoporrà il rapporto al segnalante per apportare eventuali modifiche e firmarlo per accettazione.

11. SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto.

Le regole che seguono integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari. Esse, dunque, fanno diretto riferimento alla Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

11.1. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

La Società prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

La commissione o il concorso nella commissione dei reati previsti dal Decreto, dunque, è sanzionata dal codice penale mentre, sul piano del rapporto di lavoro, le conseguenze non possono che essere quelle previste dagli artt. 2118 e 2119 c.c.

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- a) elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- e) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano

- concorso nel determinare la mancanza;
- f) comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

11.2. QUADRI - IMPIEGATI

I comportamenti tenuti da impiegati e quadri in violazione delle singole regole previste dal presente Modello Organizzativo sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili verso i lavoratori dipendenti, esse sono delineate nel rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

11.2.1. VIOLAZIONI

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- e) nella omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

11.2.2. SANZIONI

Ai dipendenti, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, e in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa per un importo fino a tre ore di retribuzione ed indennità di contingenza;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;
- e) licenziamento.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

a) Richiamo verbale

La sanzione del richiamo verbale potrà essere comminata nei casi di lieve violazione colposa dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo o di errori procedurali dovuti a negligenza.

b) Ammonizione scritta

La sanzione dell'ammonizione scritta potrà essere comminata nei casi di recidiva nelle violazioni di cui alla lettera a).

c) Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione dell'ammonizione scritta, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, sino a 3 giorni, potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli, tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

e) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la Società e

non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- i. violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
- ii. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, Piomboghe potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

11.3 DIRIGENTI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto e delle vigenti norme di legge e di contratto, le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di irrogazione, nei confronti dei dirigenti.

11.3.1. VIOLAZIONI

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- e) nell'omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori

gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;

- f) nell'inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello Organizzativo poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- g) se di competenza, nella mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dai Protocolli.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

11.3.2. SANZIONI

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, da parte dei dirigenti è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari in ragione della gravità delle inosservanze, tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro:

- a) censura scritta;
- b) licenziamento senza preavviso.

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

a) Censura scritta

La sanzione della censura scritta potrà essere comminata nei casi di violazione colposa dei Principi di Comportamento e dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo.

b) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata nei casi da cui derivi una lesione del rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- i. la violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
- ii. la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere

mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il dirigente sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato.

Nel caso in cui Piomboghe decida di procedere al licenziamento, questo avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

11.4 AMMINISTRATORI

In caso di violazioni del Modello Organizzativo da parte dei componenti dell'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza informa dell'accaduto l'Organo Amministrativo (salvo che la Società abbia nominato un Amministratore Unico) ed il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico della Società, i quali adottano gli opportuni provvedimenti nel rispetto delle norme di legge vigenti, inclusa la convocazione dell'assemblea.

Costituisce violazione del Modello Organizzativo anche il mancato esercizio dei doveri di direzione e vigilanza in capo ai soggetti in posizione apicale, siano essi amministratori o dirigenti.

A seconda della gravità dell'infrazione, verranno applicate le misure di tutela che riterranno più opportune nel rispetto della vigente normativa, inclusa, nei casi più gravi, la revoca della carica e/o dell'incarico attribuiti al soggetto.

11.4.1. VIOLAZIONI

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni, da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo;
- b) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c) nella violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione all'Organo Amministrativo;

- d) nella violazione dell'obbligo di informativa all'OdV e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto.

L'elenco delle fattispecie che precede è a titolo esemplificativo e non tassativo.

11.4.2. MISURE DI TUTELA

A seconda della gravità dell'infrazione e su conforme decisione dell'Organo Amministrativo potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto.

Nei casi più gravi l'Organo Amministrativo potrà proporre all'assemblea di procedere anche alla revoca della carica.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela, è fatta comunque salva la facoltà della Società di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

11.5. COLLABORATORI, CONSULENTI E PARTNER

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal Decreto Legislativo, sono istituite previsioni che valgono anche nei rapporti con i collaboratori e consulenti esterni, nonché i partner commerciali.

Allo scopo, nei contratti stipulati tra Piomboghe ed i predetti soggetti devono essere inserite specifiche clausole che evidenzino l'adozione del Modello, la cui violazione potrà determinare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.

11.5.1. VIOLAZIONI

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

- a) nella elusione fraudolenta dei Principi di Comportamento e dei Protocolli attinenti l'oggetto dell'incarico, aventi rilevanza esterna ovvero violazione degli stessi realizzata attraverso un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
- b) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli attinenti l'incarico, ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o

- dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa.

11.6. SANZIONI DISCIPLINARI WHISTLEBLOWING

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, lett. d), del Decreto, la Società prevede l'applicazione delle sanzioni indicate ai paragrafi che precedono anche nei confronti di coloro che:

- a) si rendano responsabili nei confronti del segnalante o degli altri soggetti protetti dal citato D. Lgs. 24/2023 di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o di ostacolo²⁴ (anche solo nella forma tentata o della minaccia), diretto o indiretto, che possa causare un danno ingiusto alla persona segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- b) abbiano effettuato una segnalazione che si sia rivelata infondata con dolo o colpa grave;
- c) sia riconosciuti autori della condotta illecita oggetto della segnalazione;
- d) violino gli obblighi di riservatezza previsti dal D. Lgs. 24/2023;
- e) abbiano ostacolato o tentato di ostacolare le segnalazioni;
- f) abbiano svolto in maniera inefficiente le attività di verifica e di analisi delle segnalazioni.

²⁴ A titolo meramente esemplificativo, rientrano nella fattispecie degli atti di ritorsione o discriminatori o di ostacolo: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

PARTE SPECIALE

1. PREMESSA

La struttura del presente documento descrittivo prevede l'illustrazione nella parte speciale dei presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei Reati (e degli illeciti amministrativi), rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ai quali si affiancano le previsioni del Codice Etico.

Tali presidi si articolano su due livelli di controllo:

- **protocolli generali delle attività**, che sono sempre presenti in tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello Organizzativo;
- **protocolli specifici** che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili.

I protocolli prevedono sia disposizioni immediatamente precettive sia disposizioni che trovano invece attuazione nella normativa aziendale (es. procedure, circolari, ecc.).

I protocolli generali di controllo delle attività sono:

- a) **Segregazione delle attività**: l'esercizio delle attività sensibili viene realizzato in osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.
- b) **Norme**: la Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile in conformità alle prescrizioni del Modello.
- c) **Poteri di firma e poteri autorizzativi**: l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte e/o prassi consolidate all'interno dell'Ente.
- d) **Tracciabilità**: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

La presente parte speciale si compone di capitoli ciascuno dedicato ad una categoria di Reati (e di Illeciti Amministrativi), rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

La struttura di ogni capitolo è caratterizzata dall'associazione tra fattispecie di

Reato, attività sensibili individuate dalla Società con riferimento alle predette fattispecie di Reato e protocolli specifici.

I protocolli generali e specifici sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida ABI, le Linee Guida di Confindustria e quelle ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria e le *best practice* internazionali.

Sono state prese in considerazione, attraverso una attenta analisi, le diverse Procedure operative interne adottate dalla Società nei seguenti settori:

- procedura operativa nella gestione della documentazione;
- procedura operativa per la gestione dell'organizzazione del personale;
- procedura operativa nella gestione della comunicazione con l'esterno;
- procedura operativa nella formazione, informazione, addestramento e comunicazione del personale interno;
- procedura operativa nella gestione degli acquisti e qualifica dei fornitori;
- procedura operativa nella gestione delle vendite;
- procedura operativa per gli strumenti di misura;
- procedura operativa audit;
- procedura operativa nella gestione delle non conformità (NC), azioni correttive (AC), azioni preventive (AP), incidenti;
- procedura operativa analisi dei rischi di incidente rilevante – secondo il D.lgs. 81/08 – e analisi rischi impatti ambientali;
- procedura operativa sui requisiti legali;
- procedura operativa sulla gestione e controllo della produzione;
- procedura operativa sulla gestione delle modifiche;
- procedura operativa sulla sorveglianza e misurazione;
- procedura operativa sulla gestione e controllo della manutenzione.

È stato, infine, analizzato anche il rapporto relativo alle procedure di "pianificazione della produzione" che si intendono qui integralmente riportate; nonché il Piano di Emergenza Interno (PEI) rev. 15 del 05/09/2022 avente per scopo:

- circoscrivere gli incidenti per minimizzare gli effetti e limitarne i danni per l'uomo l'ambiente e le cose;
- attuare le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- individuare le responsabilità e i ruoli durante un'emergenza;
- informare adeguatamente le autorità competenti;
- provvedere al ripristino e al disinquinamento dopo un incidente rilevante.

Non sono stati presi in considerazione gli altri reati presupposto ovvero: i delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*), i delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*), i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*), reati di falsità in monete carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*), i delitti contro l'industria e commercio (art. 25 *bis*.1), delitti con finalità di terrorismo (25 *quater*), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater* 1 del Decreto), delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinqies* del Decreto), abusi di mercato (art. 25 *sexies*), reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio (art. 25 *octies*), delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1 del Decreto), reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*), reato di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*), frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*); contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*); delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*); reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*), il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*), poiché non rientranti nelle condotte a rischio di Piomboghe.

- PARTE SPECIALE A -

2. I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1 I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DAGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità di realizzazione dei Reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto è collegato al regime di responsabilità a carico dell'Ente ed è funzionale alla prevenzione dei Reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine, viene illustrata di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli articoli 24 e 25 del Decreto, ritenuti rilevanti per la Società.

Malversazione di erogazioni pubbliche (articolo 316-bis del codice penale).

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, e che dovevano invece essere impiegati nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi²⁵.

²⁵ **Bibliografia in materia di malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea:** Benussi, *Note sul delitto di malversazione a danno dello Stato*, RTDPE 1997, 1035; Benussi, *sub art. 316 bis*, in *Codice penale commentato. Parte speciale*, a cura di Dolcini - Marinucci, II, Milano, 1999. Bolognini, *Malversazione a danno dello Stato*, in AA.VV., *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, a cura di D'Avirro, Padova 1999; Cacciavillani - Calderone, *I delitti dei pubblici ufficiali nell'attività amministrativa*, Padova, 2001; Coppi, *Profili dei reati di malversazione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*. in *Studi Latagliata* 1993, 60; Corradino, *Aspetti problematici dell'art. 316 bis c.p.*, RTDPE 1993,659; De Leo, *La malversazione ai danni dello Stato*, QCSM 1992,93; Grosso, *Riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: pregi e difetti del testo "2 maggio 1989"*, RDPP 1989, 1154; Grosso, *I delitti contro la pubblica amministrazione*. in *Codice Penale. Parte speciale*. diretto da Bricola - Zagrebelsky, IV, Torino, 1996; Gullo, *Malversazione a danno dello Stato*, in AA.VV., *Dizionario dei reati contro l'economia*, a cura di Marini - Paterniti, Milano, 2000, 418 ss; ladecola, *la riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*, 1992; Marconi, *Malversazione ai danni dello Stato*. in *Studi Latagliata*. 1993,56; Marconi, *Malversazione a danno dello Stato*, ECT-A. XIX, 1995; Mezzetti, *La tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione*

Il Reato in esame può configurarsi sia quando le sovvenzioni sono erogate a favore della Società, sia quando la Società si fa tramite, nell'ambito di un rapporto trilaterale, della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione (ad esempio per i finanziamenti che godono di contributi pubblici).

Nello specifico il Reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato destinando, in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee per l'assunzione e formazione del personale o per la ristrutturazione degli immobili o per le attività di adeguamento alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad altri scopi quali finanziamenti di progetti, acquisti di beni e servizi, ecc.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (articolo 316-ter²⁶ del codice penale).

La fattispecie di delitto si realizza qualora l'Ente - tramite chiunque (anche esterno all'Ente stesso) - consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute. La pena è aumentata se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del Reato).

Europea. Padova, 1994; Padovani, La riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. CC 1990,540; Pagliaro, Relazione introduttiva, in Stile (a cura di), La riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione. 1987, I; Pelissero, Osservazioni sul nuovo delitto di malversazione a danno dello Stato. RIDPP 1992, 179; Pisa, Commento all'art. 31.26 aprile 1990, n. 86. LP 1990, 279; Pisa, Commento all'art. 316 bis, in Padovani (a cura di), I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, 1996, 36; Russo, I reati contro la Pubblica Amministrazione. 1991; Scordamaglia, Malversazione a danno di privati. EdD, XXV, 1975, 272; Scordamaglia, La modifica dei delitti di peculato e di malversazione: una reformatio in pejus?, in Stile (a cura di). La riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, 1987, 241; Scotti, La nuova fattispecie di malversazione a danno dello Stato: primi rilievi, RIDPP 1991,966; Segreto-De Luca, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. 1995; Severino Di Benedetto, Le nuove definizioni delle figure di pubblico ufficiale ed incaricato di un pubblico servizio nel testo riformato degli artt. 357 e 358 c .p.. in Studi Latagliata, 1993, 338.

²⁶ Art. modificato dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3 che, al comma 1, ha aggiunto il seguente periodo "La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri" e dal D.L. n. 13/2022 che ha modificato la rubrica dello stesso nonché ha previsto l'ampliamento dell'oggetto materiale del reato.

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. Si applicherà la norma qui in esame (e cioè l'art. 316-ter c.p.) tutte le volte che ne ricorrano i requisiti specifici da essa contemplati, ricadendosi, invece, nell'ipotesi della fattispecie più generale (e più grave) solo qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter ma comunque riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis c.p..

Il Reato qui in esame (art. 316-ter c.p.) si configura come ipotesi speciale anche nei confronti dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato), rispetto al quale l'elemento "specializzante" è dato non più dal tipo di artificio o raggio impiegato, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di una erogazione ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura²⁷.

La Società può essere chiamata a rispondere quando i suoi esponenti pongano in essere la condotta illecita prevista, assicurando alla Società un finanziamento al quale non avrebbe diritto.

Quando il soggetto attivo del Reato è un cliente, la Società può esser chiamata a rispondere solo se un suo dipendente sia concorso nel Reato con il cliente, agendo nell'interesse o a vantaggio della Società.

Nello specifico il Reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato rilasciando, allo scopo di ottenere un finanziamento pubblico (statale o comunitario), all'Ente erogante informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute. Si pensi, in particolare, al caso in cui l'Ente erogante richieda fra i requisiti di ammissibilità della richiesta del finanziamento che la Società sia iscritta in albi specifici e la stessa società pur di ottenere il finanziamento produca una documentazione falsa che attesta l'iscrizione all'albo richiesto dall'Ente.

²⁷ **Bibliografia in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato:** Galasso, *Finanziamenti pubblici*, in *NNDI, App.*, III, Torino, 1982,778 ss; Manacorda, *Corruzione internazionale e tutela penale degli interessi comunitari*, DPP, 2001,424; Marini, *Delitti contro il patrimonio*, Torino, 1999,439 ss.; Marini, *Profili della truffa nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 1970, 70 ss; Marini, *Lineamenti del sistema penale*, Torino, 1993, 308 ss; Pelissero, *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*, RIDPP, 1991, 930; M. Romano, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Milano, 1995,301; Segreto - De Luca, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*. Milano, 1999.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE (articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale²⁸).

Si tratta della normale ipotesi di truffa (articolo 640 del codice penale), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottenga che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del Reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico²⁹.

La responsabilità della società potrà sussistere, in via esemplificativa, quando un suo dipendente compia una truffa ai danni di un ente previdenziale o un'amministrazione locale attraverso dichiarazioni mendaci o fraudolente, purché agisca nell'interesse o a vantaggio della Società.

²⁸ Art. modificato dalla Legge n. 90/2024, che ha previsto l'inserimento, al secondo comma, del seguente numero: "2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione".

²⁹ **Bibliografia in materia di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico:** Del Tufo, *Profili critici della vittimo-donnata*, 1990; P. Dell'anno, *Aspetti processuali della repressione delle frodi in danno degli interessi finanziari dell'unione europea*, CP 1995,740; Ferrato, *Truffa in danno dello Stato e leggi speciali* RP 1968, II, 353; Fiandaca, *Frode valutaria a truffa in danno dello Stato*. FI 1981, II, 431; La Cute, *Truffa (diritto penale)*. EdD. XLV, 1992,243; Leoncini, *I rapporti tra contratto. reati-contratto e reati in contratto*, RIDPP 1990, 997; Lombardi, EF, VI, 1962, 736; Lombardo, *Esperienze giudiziarie e prospettive nella repressione delle frodi nelle sovvenzioni comunitarie*, CP 1994, 2595; F. Mantovani, *Contributo allo studio della condotta nei delitti contro il patrimonio*, 1968; M. Mantovani, *Dolo, truffa, annullabilità del contratto*, NCC 1987, I, 271; Mariconda, *Truffa e contrarietà del contratto a norme imperative*. CG 1987,208; Marini, *Questioni in tema di distinzione tra concussione e truffa aggravata ex art. 61 n. c.p.*, RIDPP 1967, 294; Marini, *Profili della truffa nell'ordinamento penale italiano*, 1970; Marini, *Truffa (dir.pen.)*. NsD, XIX, 1973,871; Mattei, *Truffa ed insolvenza fraudolenta*. RP 1968, II, 285; Mele, *Osservazioni sul c.d. momento consumativo della truffa*. GP 1975, II, 417; Mengoni-Realmonte, *Atto di disposizione*, EdD, XIII, 189; Miranda, *in tema di truffa commessa contro lo Stato od altre autorità pubbliche nel caso di assunzione a P.I. ottenuta mediante produzione di false dichiarazioni*. GP 1972, II, 69; G. Pecorella, *Patrimonio (delitti contro)*, NsD-A. XII, 1965,643; Pedrazzi, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*. 1955; Pedrazzi, *Procedibilità d'ufficio della truffa commessa in danno di un ente pubblico trasformato in società per azioni*. RGee 1993,450; Pioletti, *Truffa*. NsD-A. 1987, 907; Prosdocimi, *Le false truffe aggravate e credito agevolato*. DF 1987, I, 122; Rogari, *In tema di danno patrimoniale nella truffa*. CP 1960,261; Sammarco, *La truffa contrattuale*. 1988; Sammarco, *Truffa*. ECT. XXXII, 1994; Scardia, *Brevi note sul mezzo fraudolenta nella truffa*. GP 1951, II, 1139; Spizuoco, *Truffa. millantato credito e corruzione*, GP 1980, II, 599; Vasciaveo, *sub art. 640, in Codice penale commentato. Parte speciale, a cura di Dolcini - Marinucci, II, Milano, 1999,3495 ss; Zannotti, La truffa, 1993.*

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato:

- alterando la documentazione trasmessa agli uffici della P.A. competenti al fine di indurre in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, ecc.;
- assumendo, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi commerciali con la P.A., un comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifici e/o raggiri che inducano in errore la P.A. circa la situazione economica patrimoniale della società, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti, i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti. Si pensi, in particolare, al caso in cui la P.A. sia intenzionata a contrattare esclusivamente con società che hanno un certo numero di dipendenti o che hanno sedi in luoghi specifici, e la società, interessata alla conclusione positiva del contratto, fornisca nelle dichiarazioni/informazioni da trasmettere all'ente dati diversi da quelli reali anche supportati da documentazione alterata (es. statistiche ufficiali);
- applicando, nell'ambito della gestione del rapporto commerciale con la P.A., in modo fraudolento, commissioni non contemplate nell'accordo commerciale o commissioni per importi diversi da quelli concordati in fase di formalizzazione del contratto;
- omettendo il versamento o alterando la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS, INAIL dei dipendenti;
- alterando la documentazione da fornire alla P.A. all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta ovvero rendendo informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis³⁰ del codice penale).

La fattispecie si realizza qualora il fatto previsto dall'art. 640 del codice penale (ossia la truffa) riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee³¹.

³⁰ Come modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 che ha inserito la parola "sovvenzioni" dopo la parola "contributi".

³¹ **Bibliografia in materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche:** Fiandaca, *Il controllo penale della captazione abusiva di finanziamenti pubblici da parte dei privati beneficiari. Profili giuridici*. in Mazzamuto (a cura di), *Il finanziamento agevolato delle imprese*, 1987, 713; Fiandaca-Mazzamuto, *Abuso di sovvenzioni e controllo sanzionatorio da parte del soggetto beneficiario*. in Costa-Libertini (a cura di), *Problemi giuridici delle agevolazioni finanziarie alle industrie*, 1982, 383; Grasso, *Il controllo penale delle frodi nel finanziamento agevolato delle imprese*, in Mazzamuto (a cura di),

Nello specifico il Reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante, con il fine di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). Si pensi, in particolare, al caso in cui la Società induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere il finanziamento producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante³².

Il finanziamento agevolato delle imprese, 1987, 695; Grasso, *L'armonizzazione ed il coordinamento delle disposizioni sanzionatorie nazionali per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee*. RIDPP 1990, 844; Grasso, *prospettive di un diritto penale europeo*. Milano, 1998, 745; La Cute, Truffa (dir. vigente). EdD. XLV, 1992, 273; Mazza, *Delitti contro la Pubblica Amministrazione: prospettive di ulteriori riforme*. RTDPEc. 1992, 698; Mazzacova, *Credito agevolato e responsabilità penale degli operatori bancari*, in Mazzamuto (a cura di), *Il finanziamento agevolato delle imprese*. 1987, 727; Museo, *Note critiche in tema di abuso di sovvenzioni pubbliche*, in Costi-Libertini (a cura di), *Problemi giuridici delle agevolazioni finanziarie all'industria*. 1982, 419; Palermo Fabris, *La recente legislazione italiana in tema di frodi comunitarie*, RTDPE 1993, 810; Pellissero, *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*, RIDPP 1991, 923; Pisa, *Commento all'art. 3 della legge 26 aprile 1990 n. 86*, LP 1990, 279; Sammarco, *Truffa*. ECT, XXXII, 1994; Seminara, *La prevenzione e la repressione delle frodi a danno delle finanze comunitarie nell'ordinamento italiano*, RPE. 1994, 129.

³² In merito ai reati richiamati dall'art. 24 del d.lgs. 231/2001, le Linee guida Assifact osservano che: "Si prevede un'eventuale responsabilità dell'intermediario finanziario per i reati, commessi nel suo interesse e a danno dello Stato o di altre istituzioni pubbliche, sia nazionali che internazionali, in tema di gestione o trattamento di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo, anche per conto terzi (ad esempio, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione finalizzata all'ottenimento di finanziamenti pubblici). La finalità delle norme dettate dal decreto è la repressione di fenomeni di "frode nelle sovvenzioni", con riferimento sia alle ipotesi di indebita captazione che a quelle di illecita utilizzazione di fondi pubblici. Allo stato attuale si tratta, per il settore factoring, di un'ipotesi teorica di reato in quanto non è riconducibile alla fisiologica attività degli intermediari finanziari. Infatti, gli intermediari finanziari non si inseriscono attualmente in alcun processo di erogazione di fondi pubblici né con riferimento alla gestione di erogazioni destinate a pubblica utilità né nello svolgimento di attività in regime di concessione". Le stesse linee guida precisano inoltre che: "Ad oggi si ricorda un solo intervento a sostegno delle piccole medie imprese da parte della Regione Sicilia concernente un meccanismo per facilitare l'accesso a taluni servizi finanziari, fra cui il factoring, tramite la riduzione del costo finanziario. Tale meccanismo ha previsto contributi in conto interessi per le operazioni factoring riconosciuti al cedente da parte della regione. In tale regime l'intermediario finanziario ha svolto una funzione di "certificazione" del ricorso al factoring da parte del cedente, non inserendosi mai come soggetto attivo nel processo di riconoscimento e/o erogazione del contributo (Assifact, Linee guida cit., nota n. 4,7). Al fine di individuare possibili attività sensibili, le citate linee guida segnalano che: "Nell'individuazione delle possibili attività rischiose, si ricorda che la nozione di finanziamento pubblico comprende tutti quei rapporti in cui:

- la temporanea creazione di disponibilità finanziarie avviene per intervento diretto o indiretto dei pubblici poteri;
- l'utilizzazione per il fine convenuto corrisponde ad un interesse pubblico specifico, di volta in volta individuato.

In sintesi, le suddette erogazioni indipendentemente dalla denominazione (contributi, sovvenzioni, finanziamenti, ecc.) dovranno avere ad oggetto somme di denaro di provenienza pubblica ed essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle del mercato, in considerazione del fine di pubblica utilità cui sono destinate".

Frode informatica (articolo 640-ter del codice penale).

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione³³.

Nello specifico il Reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato alterando i registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali e previdenziali di interesse della Società (es. Mod. 770), già trasmessi all'amministrazione finanziaria³⁴.

³³ **Bibliografia in materia di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico:**

Alesiani, *Il momento consumativo del delitto di frode informatica: indicazioni contraddittorie della Cassazione*. CP, 2001, 491; Alessandri, *Criminalità informatica*, RTDPE 1990, 653; Alma - Perroni, *Riflessioni sull'attuazione delle norme a tutela dei sistemi informatici*, DPP 1997, 504; Borruso, *La tutela del documento e dei dati*. in AA.VV., *Profili penali dell'informatica*, 1994, 1; D'aietti, *La tutela dei programmi e dei sistemi informatici*, in AA.VV., *Profili penali dell'informatica*, 1994, 39; Fondaroli, *Osservazioni intorno ad alcune delle norme contenute nella recente normativa italiana sui computer crimes*, in Sola - Fondaroli, *La nuova normativa in tema di criminalità informatica: alcune riflessioni*, 1995, 19; Fondaroli, *La tutela penale dei beni informatici*, DII 1996, 291; Marini, *Truffa*, in *Digesto pen.*, XIV, Torino, 1999, 397; Masi, *Frodi informatiche e attività bancaria*, RPE 1995, 427; Mazzei, *Appunti sulla repressione penale dei computer - crimes*, RTDPE 1992, 706; Mucciarelli, *Computer (disciplina giuridica del) nel diritto penale*, Dpen, II, 1988.373; Mucciarelli, *Commento all'art. 10 della legge 547 del 1993*. LP 1996, 136; C. Pecorella, *Il diritto penale dell'informatica*, 1996; Piea, *La disciplina penale degli illeciti in materia di tecnologie informatiche e telematiche*, RPE 1995, 403; Piea, *Diritto penale delle tecnologie informatiche*, Torino, 1999, 156; Picotti, *Studi di diritto penale dell'informatica*. 1992; U. Pioletti, *Truffa*, NsD - A, VII, 1987, 907; Traversi, *Il diritto dell'informatica*, 1990.

³⁴ In proposito le Linee guida Assifact precisano che: "Una cura particolare deve essere riservata alla prevenzione di truffe in danno di interessi pubblici realizzate tramite l'uso fraudolento di sistemi informatici, con l'obiettivo di provocare un'interferenza nel regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati ed ottenere uno spostamento patrimoniale ingiustificato. L'interferenza nel processo può verificarsi in fase di: raccolta ed inserimento dei dati; elaborazione; emissione".

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri di ufficio (articoli 318, 319 e 319-bis del codice penale).

La fattispecie prevista dall'articolo 318³⁵ del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 del codice penale. Qui, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

La fattispecie prevista dall'articolo 319 del codice penale si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'articolo 319 del codice penale abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (articolo 319-bis del codice penale).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara)³⁶.

³⁵ Tale articolo è stato oggetto di modifica da parte della legge 9 gennaio 2019 n. 3 nella parte in cui prevede una cornice edittale da tre a otto anni di reclusione in luogo dei precedenti limiti da uno a sei anni.

³⁶ **Bibliografia relativa al reato previsto dall'articolo 318 del codice penale:** Dell'Andro, *Osservazioni in tema di corruzione*, AP 1953, II, 188; Dupuis, *Corruzione*, 1995; Gambardella, *sub art. 318*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina. I delitti contro la pubblica amministrazione*, a cura di Amato, Gambardella, Maffei, Mercolino, VI, Milano, 2000, 114; Gianniti, *Il problema della corruzione del pubblico ufficiale dotato di potere discrezionale*. SP 1969, 173; Gianniti, *Studi sulla corruzione del pubblico ufficiale*, 1970; Gianniti, *Corruzione e concussione. Riflessioni sui caratteri differenziali*, CI. 1995, IV, 43 ss; Grosso, *Corruzione. D. peno III*, 1989, 153; Grosso, *Commento all'art. 6 L. 26 aprile 1990. n. 86*, LP 1990,288; Grosso, *Commento agli artt. 318-322*, in *Padovani (a cura di), I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*, 1996, 170; Martini, *Osservazioni sul rapporto strutturale tra collusione e corruzione*. RIDPP 1981, 381; Marra, *Corruzione: norma a più fattispecie o disposizione di legge con più norme*, CP. 1998, 84; Mirri, *Corruzione*, ECT, IX, 1991; Pagliaro, *Corruzione per il compimento di un atto discrezionale*, CCost 1979, 443 (supplemento al n. 10); Pagliaro, *La retribuzione indebita come nucleo essenziale dei delitti di corruzione*. AP 1945, II, 204; Pannain, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*, 1966; Riccio, *Corruzione (delitti di)*, NSd, IV,

Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale).

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 del codice penale siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati³⁷.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

1959, 899; Romano, *Fatto di corruzione e atto discrezionale del pubblico ufficiale*, RIDPP 1967, 1314; Ronco, *Sulla distinzione tra concussione e corruzione*, CI. 1998, 1456; Segreto-De Luca, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*, 1995; Seminara, *Gli interessi tutelati nei reati di corruzione*, RIDPP 1993, 951; Stortoni, *L'abuso di potere nel diritto penale*, 1976; Vassalli, *Corruzione propria e corruzione impropria*, CP 1979, II, 305; Vignale, *Corruzione propria e corruzione impropria per il compimento di un atto discrezionale*, RIDPP 1984, 501.

Bibliografia relativa al reato previsto dall'articolo 319 del codice penale: Ferraro, *Brevi note in tema di corruzione*, CP 1983, 1973; Gambardella, *sub art. 318, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. I delitti contro la pubblica amministrazione*, a cura di Amato, Gambardella, Maffei, Mercolino, VI, Milano, 2000, 124; Grispigni, *I delitti contro la Pubblica Amministrazione*, 1953; Grosso, *Corruzione Dpen*, III, 1989, 153; Grosso, *Commento all'art. 7 L. 26 aprile 1990, n. 86*, LP 1990,288; Grosso, *sub artt. 3/8-322, in AA.VV., I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, coordinato da Padovani, Torino, 1996, 187; Grosso, *Dazione o promessa di danaro al pubblico ufficiale <in ragione delle funzioni esercitate>: corruzione punibile o fatto penalmente atipico?*, FI, 1996, II, 414; Mirri, *Corruzione propria e corruzione impropria tra Costituzione e politica legislativa*, RIDPP 1980, 427; Mirri, *Corruzione*, ECT. IX, 1991; Pagliaro, *La retribuzione indebita come nucleo essenziale dei delitti di corruzione*, RIDPP 1974,57; Pagliaro, *Corruzione per il compimento di un atto discrezionale*, CCost 1979,443 (supplemento al n. 10); Pannain, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*, 1966; Ramponi, *I delitti di corruzione e il <requisito costitutivo dell'atto di ufficio>*. Tra interpretazioni abroganti e suggestioni riformatrici, CP, 1999, 3423; Segreto-De Luca, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*, 1995; Seminara, *Gli interessi tutelati nei reati di corruzione*, RIDPP 1993, 951; Vassalli, *Corruzione propria e corruzione impropria*, CP 1979, II, 305; Venditti, *Il problema del tentativo nel delitto di corruzione*, GI 1951, II, 260; Venditti, *Corruzione (delitti di)*, EdD, X, 1962, 753; Vignale, *Corruzione propria e corruzione impropria per il compimento di un atto discrezionale*, RIDPP 1984,501.

Bibliografia relativa al reato previsto dall'articolo 319 bis del codice penale: Santacroce, *In tema di aggravanti speciali della corruzione propria*, CM 1994, II, 706; Si veda anche sub art. 319 c.p.

³⁷ **Bibliografia in materia di corruzione in atti giudiziari:** Grosso, *Commento all'art. 9 L. 26 aprile 1990, II. 86, LP 1990, 293*; Grosso, *Commento agli artt. 318 - 322, in Padovani (a cura di), I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, 1996, 170; Militello, *Sulla corruzione in atti giudiziari*, in Stile (a cura di), *La riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione*, 1987, 361; Minutoli, *Spunti problematici in tema di punibilità del corruttore in atti giudiziari*, GM 1992, II, 704; Padovani, *Commento alla riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, CG 1990, 542; Pagliaro, *Principi di diritto penale. Delitti contro la pubblica amministrazione*, Milano, 2000, 205; Palazzo, *La riforma dei delitti dei pubblici ufficiali: un primo sguardo d'insieme*, RIDPP 1990, 815; Verzera, *L'art. 319-ter: una nuova figura di illecito*, CM 1992, II, 704.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

L'art. 319-quater c.p., rubricato "Indebita induzione a dare o promettere utilità", è strutturato in due commi. Il primo comma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con la reclusione da sei a dieci anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che "... abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità ...". Il secondo comma, in modo del tutto innovativo, va a colpire con la reclusione sino a tre anni la condotta di chi, nei casi previsti dal primo comma "... dà o promette denaro o altra utilità".

Nell'art. 319-quater comma secondo c.p. poi, viene affermata - per la prima volta - la punibilità del privato indebitamente indotto dal pubblico agente alla promessa o alla dazione illecita, che da vittima diviene così concorrente necessario del reato.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articolo 320 del codice penale).

Le disposizioni dell'articolo 319 del codice penale si applicano anche se il fatto sia commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 del codice penale si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'articolo 358 del codice penale, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale).

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, dell'articolo 319, dell'articolo 319-bis, dell'articolo 319-ter e dell'articolo 320 del codice penale in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di Reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e realizzando le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati³⁸.

³⁸ **Bibliografia in materia di delitti del corruttore:** Grosso, *Commento agli artt. 9,10 e 11 L. 26 aprile 1990, n. 86. LP 1990, 293*; Mirri, *Corruzione propria e corruzione impropria tra Costituzione e politica legislativa*, RIDPP 1980, 427; Segreto - De Luca, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, 1995.

Cfr. anche bibl. sub art t. 318, 319 e 319-ter.

Istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale).

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tenga il comportamento incriminato dal sopra illustrato articolo 321 del codice penale (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli. La norma sanziona inoltre la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 codice penale³⁹.

Concussione (articolo 317 del codice penale).

Tale fattispecie si realizza quando "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio [...] abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità".

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale⁴⁰.

³⁹ **Bibliografia in materia di istigazione alla corruzione:** Grosso, *Commento all'art. 12 L. 26 aprile 1990, n. 86. LP 1990, 299*; Grosso, *Commento agli artt. 318 - 322, in Padovani (a cura di), I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, 1996, 170*; Grosso, *I delitti contro la pubblica amministrazione, in Codice Penale. Parte speciale, diretto da Bricola - Zagrebelsky, IV, Torino, 1996, 264*; Marra, *Alchimie giuridiche dell'istigazione alla corruzione: concorso materiale di reati tra promessa corruttiva e successiva dazione? RIDPP 1997, 274*; Segreto - De Luca, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, 1995*.

⁴⁰ **Bibliografia in materia di concussione:** Albamonte, *I delitti di concussione e corruzione nella L. 26 aprile 1990, n. 86, CP 1991,899*; Amato, *Sulla distinzione tra concussione e corruzione, FP 1967, 445*; Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale, II, Milano, 2000*; Battaglini, *I caratteri differenziali fra concussione e corruzione anche in relazione al nuovo codice penale. GP 1931, I, 644*; Bricola, *In tema di concussione dell'esattore, RIDP 1965, 484*; Cerquetti, *Tutela penale della pubblica amministrazione e tangenti, Napoli, 1996*; Chiarotti, *Concussione, EdD, VIII, 1961, 700*; Contento, *La concussione, 1970*; Contento, *Commento agli artt. 317, 317 bis, in Padovani (a cura di), I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, 1996, 58*; De Marsico, *Sul valore dell'iniziativa nella differenza fra concussione e corruzione. AP 1948, II, 204*; Ferraro, *Sulla riserva mentale del promittente nella concussione, CP 1984, 278*; Gambardella, *sub art. 317, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. I delitti contro la pubblica amministrazione, a cura di Amato, Gambardella, Maffei, Micolino, VI, Milano, 2000, 63 ss*; Gianniti, *Il concetto di "utilità" nel diritto penale, SP 1967, 202*; Infantini, *L'abuso della qualità o delle funzioni di pubblico ufficiale in diritto penale, 1974*; Insolera, *Corruzione e concussione nella riforma del diritto e del processo penale, in AA.VV., Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, Diritto penale, I, Milano, 2000*; R. E. Kostoris, *Ancora sulla nozione di utilità nell'art. 317 c.p., AP 1976, II, 144*; Marini, *Questioni in tema di distinzione tra concussione e truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 codice penale, RIDPP 1967, 294*; Marini, *Lineamenti della condotta nel delitto di concussione, RIDPP 1968, 665*; Marini, *Concussione. ECT, VII, 1988*; Neppi Modona, *Concussione e riserva mentale del soggetto passivo, RIDPP 1974, 729*; Palombi, *Il delitto di concussione nelle prospettive di riforma, CP 1987, II, 3*; Palombi, *La*

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322-bis⁴¹ del codice penale).

Le disposizioni degli articoli 314, 314 bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, del codice penale, si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che, nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea o nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali, svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio, nonché ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Ciò premesso, va detto che l'articolo 322-bis del codice penale incrimina altresì - e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati - tutti coloro che compiano le attività colpite dagli articoli 321 e 322 del codice penale (cioè, attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis del codice

concussione, 1998; Pioletti, Concussione, Dpen., III, 1989, I; Pricolo, Concussione per costrizione o induzione ad una promessa: riserva mentale e momento consumativo, RP 1983, 299; Ravagnan, La concussione, in AA.VV., I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, a cura di D'Avirro, Padova, 1999; Repaci, Sui caratteri distintivi fra concussione e corruzione. FI 1942, II, 137; Russo, I reati contro la Pubblica Amministrazione, 1991; Segreto - De Luca, I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, 1995; Severino Di Benedetto, La riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione: soggetti, qualifiche, funzioni, in La riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione, a cura di Stile, Milano, 1991; Stortoni, La nuova disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.: profili generali e spunti problematici, RTDPE 1990, 707; Venditti, Corruzione (delitti di), EdD, X, 1962,753; Zanotti, La riserva mentale del soggetto passivo nella concussione, AP 1983, 712.

⁴¹ Come modificato dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3. In particolare, al comma 1 sono stati aggiunti i commi 5-ter ("alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali") e 5-quater ("ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali"). Peraltro, la predetta legge ha eliminato al comma 2, numero 2), dell'art. 323-bis le seguenti parole "[...] qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria". L'art. 322-bis è stato modificato, da ultimo, dalla Legge n. 114/2024 che ha previsto l'inserimento, dopo la parola "314", della parola "314-bis".

penale incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, (art. 322-bis).

Nello specifico i reati di corruzione sopra richiamati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere realizzati offrendo/promettendo denaro o altra utilità:

- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di concludere accordi commerciali - mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica - con la P A. di appartenenza;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: ottenere l'accelerazione di pratiche di rilascio di autorizzazioni; non far rilevare elementi che impedirebbero il rilascio di autorizzazioni; garantire il sicuro rilascio di autorizzazioni;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non ricevere provvedimenti di natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di adempimenti obbligatori (es. violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, omissione di adempimenti antiriciclaggio, ecc.);
- a esponenti delle Autorità di vigilanza al fine di: omettere nel verbale di ispezione rilievi, anomalie emerse nel corso dell'ispezione; far ritardare o non effettuare l'ispezione stessa; far ignorare ritardi, o il mancato invio delle comunicazioni o risposte a richieste specifiche da parte delle Autorità;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato invio di risposte alle richieste di informazioni inoltrate dall'Agenzia delle Entrate; non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento delle imposte e tasse; evitare indagini di carattere fiscale; non far rilevare anomalie accertate in corso d'ispezione/indagine.

L'utilità promessa od offerta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio potrebbe consistere a titolo esemplificativo:

- nell'assunzione di persone legate al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio da vincoli di parentela o simili;
- in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia;
- nella concessione di prodotti e servizi a condizioni economiche particolarmente vantaggiose; nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate

dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio⁴².

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis del codice penale⁴³)

Tale fattispecie si verifica quando taluno “[...] fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita [...]”. L'ultima modifica dell'art. 346-bis c.p., introdotta dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114, ha inciso in modo significativo sulla configurazione del reato di traffico di influenze illecite, restringendone il campo di applicazione e modificandone i presupposti soggettivi e oggettivi. In base alla nuova formulazione, la condotta sanzionata non riguarda più chi si limita a vantare relazioni con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (come avveniva nella precedente versione, che puniva anche il semplice “millantato credito”), ma esclusivamente chi effettivamente sfrutta relazioni reali ed esistenti con tali soggetti, allo scopo di farsi dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità economica. La mediazione deve essere finalizzata a far compiere al pubblico ufficiale un atto che costituisca reato o a remunerarlo per l'esercizio delle sue funzioni. La norma, dunque, esige ora una connessione effettiva tra il mediatore e il funzionario pubblico, escludendo le condotte basate su relazioni solo dichiarate o immaginate. Ulteriore elemento di rilievo riguarda la natura dell'utilità, che deve essere esplicitamente economica: non sono più sufficienti vantaggi immateriali o relazionali, come accadeva in precedenza. Inoltre, la pena prevista è stata innalzata, prevedendo la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi, segno dell'intento del legislatore di mantenere alta la soglia di deterrenza per una condotta considerata comunque pericolosa per l'imparzialità e il corretto funzionamento della pubblica amministrazione.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.⁴⁴)

La fattispecie criminosa sanziona chiunque, con violenza o con minaccia, con

⁴² In proposito le Linee guida Assifact precisano che: "Particolare attenzione deve essere posta alla prevenzione del reato di corruzione. La responsabilità dell'intermediario finanziario può sussistere nel caso in cui l'operatore abbia offerto denaro o altra utilità a pubblici ufficiali nell'intento di assicurare all'intermediario vantaggi illeciti o di evitare pregiudizi derivanti, ad esempio, dall'esecuzione di provvedimenti di natura sanzionatoria (controlli fiscali, prevenzione degli infortuni. ecc.)".

⁴³ Art. modificato dalla Legge n. 114/2024.

⁴⁴ Art. introdotto dalla Legge n. 137/2023

doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la libertà delle gare pubbliche, anche tramite comportamenti informali e atipici, per conto della Pubblica Amministrazione che procede all'individuazione del contraente. L'avviso informale di gara o il bando, o comunque l'atto equipollente, deve previamente indicare i criteri di selezione e di presentazione delle offerte, ponendo i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto ed i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte.

Le condotte dirette ad interferire illecitamente sulla determinazione del contenuto del bando di gara, o dell'atto ad esso equipollente, assumono rilevanza unicamente laddove l'organo o l'ente pubblico abbia dato inizio al procedimento amministrativo che dimostrava la volontà di contrarre.

Tale condotta è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da Euro 103 a 1.032. L'art. 353 del codice penale prevede una circostanza aggravante, che comporta la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 516 a 2.065, se il colpevole è persona preposta alla gara pubblica.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (articolo 353-bis c.p.⁴⁵)

Riveste autonoma rilevanza penale la condotta di chiunque, alternativamente con violenza o con minaccia, o con doni o con promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti (i medesimi comportamenti considerati dalla fattispecie ex art. 353 c.p.), turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando ovvero di un altro atto equipollente, al fine di condizionarne le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Tale norma porta con sé lo scopo di prevedere espressamente la rilevanza penale delle condotte di turbamento (specificamente indicate) anche nella fase precedente alla gara.

Chiunque pone in essere tale condotta è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da Euro 103 a 1.032.

2.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di Reato richiamate dagli articoli 24 e 25 del Decreto. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati nei

⁴⁵ Art. introdotto dalla Legge n. 137/2023

confronti della Pubblica Amministrazione, in particolare per quanto concerne:

- la gestione di verifiche, ispezioni, accertamenti, controlli ed attività a queste assimilabili posti in essere dalla Pubblica Amministrazione;
- l'attività di selezione e assunzione del personale;
- l'erogazione di omaggi;
- la gestione di adempimenti, richieste, comunicazioni di informazioni e dati aziendali;
- la gestione delle gare d'appalto per l'affidamento di lavori;
- la richiesta e gestione dei finanziamenti pubblici;
- la gestione delle dichiarazioni avanti all'Autorità Giudiziaria.

2.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, anche sulla scorta delle *best practice* internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, i protocolli specifici di seguito elencati.

Dall'analisi della mappatura dei rischi per quanto attiene all'ipotesi di reato di corruzione, truffa e, nelle diverse forme di possibili attività, sono posti in essere dalla Società tutta una serie di controlli.

Gli acquisti di materiali, beni e servizi avvengono, generalmente, nel rispetto della procedura denominata "*Gestione Acquisti*", per cui se l'offerta non è in linea con le richieste e gli standard societari la stessa non viene accettata; peraltro, in talune fattispecie residuali gli acquisti possono essere direttamente posti in essere dall'Organo amministrativo apicale alla luce delle necessità aziendali.

I principali fornitori sono sottoposti al monitoraggio annuale per valutare il punteggio assegnato, come da procedura denominata "*Qualifica Fornitori*".

La Società individua fornitori tra loro alternativi, i quali vengono valutati in fase di prima fornitura.

I pagamenti degli acquisti sono effettuati dal responsabile che ricopre la funzione di tesoreria tramite home banking sulla base di un "partitario scadenze" emesso dal sistema.

Gli acquisti di attività di consulenza vengono gestite direttamente dall'Organo Amministrativo per attività strategiche.

La PA (incluse società controllate dallo Stato o da enti pubblici) non è cliente della Società.

I contratti con i clienti sono negoziati su base annuale e con trattative individuali che devono essere gestite e formalizzate dal Consiglio di Amministrazione

ovvero dall'Amministratore Delegato ovvero dai procuratori nominati dalla Società in ragione dei poteri conferiti.

Le vendite sono operate sui valori del "London Metal Exchange - LME", il mercato di riferimento a livello mondiale per i metalli.

Il cliente finale della Società non è qualificabile come PA (nel senso esteso indicato).

In generale le offerte commerciali sono vincolate al *pricing* determinato al LME. Ogni offerta economica deve essere approvata dall'Amministratore Delegato ovvero dai procuratori nominati dalla Società in ragione dei poteri conferiti.

I pagamenti vengono effettuati dal responsabile che ricopre la funzione di tesoreria sulla base delle fatture emesse dal cliente e riconciliate sulla base della procedura denominata "*Gestione Acquisti*".

Su base mensile vengono effettuate le riconciliazioni bancarie.

Le comunicazioni obbligatorie (F24, 770, Unico, bilancio di esercizio) sono effettuate dal commercialista e dal consulente del lavoro della Società.

La Società ha adottato una procedura per la gestione degli accessi che disciplina i temi dell'accesso, del supporto agli esponenti della PA e della relativa verbalizzazione.

La Società è coinvolta in un numero estremamente limitato di contenziosi.

La selezione degli studi legali ai quali affidare la gestione delle pratiche è in linea generale rimessa all'Organo Amministrativo; peraltro, i consulenti nominati dalla Società appartengono al novero dei consulenti storici dalla stessa.

Le comunicazioni obbligatorie, connesse all'emissione delle buste paga, sono effettuate dal commercialista e dal consulente del lavoro della Società.

PARTE SPECIALE B

3. I REATI SOCIETARI

3.1. I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D. LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei Reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei Reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine, viene riportata di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter (*Reati societari*) del Decreto, così come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262, dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69, dal D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 38 e da ultimo dal D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, ritenuti rilevanti per la Società.

False comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile) e fatti di lieve entità (articolo 2621-bis del codice civile)⁴⁶.

I suddetti Reati si realizzano, pur con alcune differenze tra gli stessi stante i diversi soggetti cui sono destinati, tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società

⁴⁶ Art. 2621 c.c. "Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Art. 2621-bis c.c. "Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso⁴⁷;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi; si segnala a tale ultimo riguardo che la Legge 27 maggio 2015 n. 69 ha abrogato la lettera c) di cui all'art. 25-ter⁴⁸ del Decreto.

Con riferimento ai Reati presi in esame, è opportuno ricordare che:

- l'articolo 6 (*Trasparenza delle società estere*) della Legge 262/2005, introducendo alla parte IV, titolo III, capo II del T.U. della Finanza la sezione VI-bis (*Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria*), prevede (negli articoli da 165-ter a 165-septies), nuovi adempimenti per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati e per le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante e controllanti società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società (di seguito, per brevità, anche società "non trasparenti"), nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate;
- l'articolo 193-bis (*Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria*) del T.U. della Finanza prevede per coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera controllata

⁴⁷ Tale osservazione (relativa al c.d. concorso *dell'extraneus*) si applica, in linea di principio, a tutti i reati propri.

⁴⁸ "[...] per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote".

(predisposto e redatto ai sensi dell'articolo 165-*quater*, comma 2 del T.U. della finanza), le relazioni e i pareri (predisposti ai sensi degli articoli 165-*quater*, commi 2 e 3, 165-*quinquies*, comma 1, e 165-*sexies*, comma 1) l'assoggettamento alla medesima responsabilità civile, penale e amministrativa prevista in relazione al bilancio delle società italiane.

In base alle nuove disposizioni, risulta essere stata introdotta una responsabilità discendente dalle falsità contenute nel bilancio della controllata straniera "non trasparente" e nella relazione relativa ai rapporti tra la società italiana e la società straniera controllata, collegata o controllante "non trasparente". Gli organi di amministrazione, il direttore generale e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società italiana sono ora, infatti, tenuti a attestare la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio della società straniera controllata e sono, inoltre, tenuti a sottoscrivere una relazione relativa ai rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, collegata e controllante.

In via esemplificativa, si evidenzia che il Reato in esame sussisterà, in presenza di un danno per i soci o per i creditori, anche nell'ipotesi in cui gli amministratori della società espongano nel bilancio fatti non rispondenti al vero senza l'intenzione di ledere gli interessi della società o addirittura al fine di risollevarne le sorti, potendo comportare, in questo caso, anche una responsabilità dell'Ente: tipico è, ad esempio, il caso della creazione di riserve occulte, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale, sacrificando l'interesse degli azionisti alla percezione dei dividendi.

Essenziale appare dunque il richiamo dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio al rispetto dei principi di compilazione dei documenti che lo costituiscono.

Una particolare attenzione è richiesta in sede di stima delle poste contabili: i responsabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento.

Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e, in particolare, contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 2424, per lo stato patrimoniale, 2425, per

il conto economico, 2427, per la nota integrativa, del codice civile.

Analoga correttezza deve essere richiesta agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci, ai liquidatori (nonché ai soggetti che esercitano di fatto tali funzioni) nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

Falso in prospetto (articolo 173-bis del T.U. della finanza).

L'art. 34 (*Falso in prospetto*), comma 2, della Legge 262/2005 ha abrogato l'articolo 2623 del codice civile, che puniva il reato in esame.

La fattispecie criminosa è, attualmente, prevista e sanzionata dall'articolo 173-bis (*Falso in prospetto*) del T.U. della finanza.

Si precisa, con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto, che l'art. 25-ter richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al Reato introdotto dalla legge 262/2005. Le novità legislative sembrerebbero, quindi, comportare il venir meno della responsabilità amministrativa della società ai sensi dell'art. 25-ter con riferimento al reato di falso in prospetto.

Si ritiene in ogni caso opportuno, sia pure in difetto di un esplicito richiamo normativo in tal senso, sottoporre a particolare attenzione la predisposizione dei prospetti e dei documenti richiamati dall'art. 173-bis del T.U. della Finanza⁴⁹.

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto;

⁴⁹ E' opportuno, altresì, ricordare che il prospetto di sollecitazione, rivolto al pubblico in generale, in considerazione della sua precipua rilevanza esterna è stato classificato dalla giurisprudenza come "*comunicazione sociale*" di cui all'art. 2621 c.c. (si veda Cass. 9 aprile 1991, n. 226 in *Banca, borsa, titoli di credito*, 1992, II, 129) e che, pertanto, un comportamento illecito relativo alla redazione di tale documento potrebbe integrare i reati previsti in tema di false comunicazioni sociali, laddove non sia applicabile la norma contenuta nel citato art. 173-bis del T.U. della finanza.

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (articolo 27 D.lgs. 39/2010).⁵⁰

Il Reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti a titolo di concorso nel Reato;
- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile ed articolo 29 D.lgs. 39/2010)⁵¹.

Il Reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di

⁵⁰ Il D.Lgs. 231/01 attualmente non recepisce le modifiche introdotte dal d.lgs.39/2010 che:
- all'art. 37, comma 4 abroga l'art. 2624 codice civile concernente l'illecito penale di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione". La suddetta condotta resta comunque penalmente rilevante in quanto essa è stata reintrodotta dall'art.27 del D. Lgs. 39/2010, rubricato "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale". Di conseguenza, nell'ottica di una maggiore trasparenza e prevenzione, considerato che sono già stati implementati gli appositi protocolli specifici, riteniamo opportuno mantenere l'indicazione di tale reato;
- all'art. 38 abroga l'illecito penale di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione". La suddetta condotta resta comunque penalmente rilevante in quanto essa è stata reintrodotta dall'art. 27 del D. Lgs. 39/2010, rubricato "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale".

⁵¹ Il D. Lgs. 39/2010 modifica il reato-presupposto di "impedito controllo" disponendo l'eliminazione dei riferimenti alla società di revisione nell'art. 2625 c.c.. Occorre sottolineare che il Legislatore ha mantenuto come penalmente rilevante per gli autori della violazione la condotta di impedito controllo ai danni della società di revisione, punendola però come un'autonoma figura di reato all'art. 29 del D.Lgs. 39/2010.

revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura un illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Nello specifico, il Reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato impedendo lo svolgimento di controlli da parte dei soggetti legittimati mediante azioni (ad es. messa a disposizione di documentazione o informazioni non veritiere) od omissioni relative a informazioni, dati, documenti, ecc.

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile).

Tale reato può consumarsi quando:

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio, le operazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo del Reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. Si pensi, in particolare, all'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all'esterno la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della società.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile).

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627,

sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il Reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'Ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti intragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'Ente per il Reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Nello specifico il Reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato facendosi restituire indebitamente i conferimenti, effettuati in una società del gruppo, in modo simulato attraverso il pagamento di servizi non resi o erogati a condizioni più onerose di quelle di mercato.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile).

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio valgono le osservazioni compiute riguardo alla disposizione precedente, risultando anche in tale caso particolarmente problematici i profili di rilevanza della fattispecie in esame in relazione alle operazioni intragruppo.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile).

Questo Reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi

consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Con riferimento ai profili di rischio, va rilevato che, benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di *buy back*, la normativa vigente - nel prevedere una disciplina capillare della materia - lascia trasparire la diffidenza da parte del legislatore in merito a tali pratiche.

In realtà, le operazioni sulle azioni proprie appartengono alla fisiologia della gestione delle società e possono assolvere a varie funzioni sotto il profilo economico-aziendalistico, molte delle quali perseguite nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, e dunque idonee, ove sussistano gli estremi del reato di cui all'art. 2628, a dar luogo ad una concorrente responsabilità dell'ente medesimo.

Si pensi, ad esempio, ad operazioni di investimento di fondi sociali compiute a fini di speculazione finanziaria; ovvero al rastrellamento delle azioni per fronteggiare la prospettiva di scalate ostili mediante offerte pubbliche di acquisto; ovvero ancora, per le società quotate in borsa, ad operazioni volte a regolarizzare i propri corsi azionari, evitando le oscillazioni del titolo in caso di assenza di domanda delle azioni della società.

Più problematica la configurabilità di una concorrente responsabilità dell'Ente nell'ipotesi in cui l'operazione di *buy back* sia indirizzata più specificamente a fini interni alla compagine sociale, non direttamente riconducibili ad un interesse generale dell'Ente stesso: così, ad esempio, nel caso di acquisto di azioni realizzato al fine di rafforzare il potere di una maggioranza rispetto alle minoranze, oppure di modificare degli assetti di potere esistenti.

Un'ultima considerazione riguarda le operazioni finanziarie di c.d. *leveraged buy out*, finalizzate all'acquisto di attività di un'azienda, o di partecipazioni di società (azioni o quote), finanziate da un consistente ammontare di debiti e da un limitato o nullo ammontare di mezzi propri, consentiti dall'utilizzo delle attività oggetto dell'acquisizione e dal flusso di cassa che l'investimento genererà in futuro. La rilevanza penale di tali operazioni - che era stata oggetto

di dibattito in passato - è oggi espressamente esclusa dal legislatore.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile).

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del Reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio, trattandosi di un Reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (articolo 2629-bis del codice civile).

Il reato è stato introdotto dall'articolo 31 della legge 262/2005.

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, che il soggetto ha in una determinata operazione della società.

Si precisa che sono soggetti attivi del delitto l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. della Finanza, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario, del T.U. della

Finanza, del D. Lgs. 209/2005 (*Codice delle assicurazioni private*), del D. Lgs. 252/2005 (*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*).

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile).

Il Reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile).

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio, vengono in particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee ad influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della Società, ma che pure appaiono assunte in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile)⁵².

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la

⁵² Art. modificato dal D.Lgs. n. 224/2023 che ha previsto la sostituzione del comma 3-bis dal seguente: "3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative".

situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari⁵³, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi⁵⁴.

Corruzione tra privati (articolo 2635⁵⁵ del codice civile)

Tale articolo punisce con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitino o ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettino la promessa per compiere od omettere di compiere

⁵³ L'art. 15, comma I, lett. c) della legge 262/2005 estende anche a tali soggetti la responsabilità nel caso in cui pongano in essere la condotta penalmente sanzionata.

⁵⁴ **Bibliografia in materia di reati societari:** Antolisei/Conti, *Manuale di diritto penale, Leggi complementari, I reati societari, ecc.*, Milano, 2002; Museo, *I nuovi reati societari*, Giuffrè, 2002; AA.VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di A. Giarda e Seminara, Padova, 2002; AA.VV., *Il nuovo diritto penale delle società*, a cura di Alessandri, Milano, 2002; *I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, Commentario del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61*, a cura di Giunta, in *Le nuove leggi del diritto dell'economia*, Torino, 2002; Carmona, *Premesse a un corso di diritto penale dell'economia*, Padova, 2002; Cerqua - Pricolo, *Il nuovo delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, IV, 2006, 27; Ciccia, *I nuovi reati societari*, Napoli, 2002; Bolognini, Busson, D'Avirro, *I reati di false comunicazioni sociali*, Milano, 2002; Sciumbata, *I reati societari*, Milano, 2002; Borsari, Santini, *Il falso in bilancio*, Milano, 2002; Comoli, *Il falso in bilancio. (Principi di ragioneria ed evoluzione del quadro normativo)*, Milano, 2002; Gennai/Traversi, *Le false comunicazioni sociali*, Napoli, 2002; Targetti, *Reati societari. La riforma del falso aziendale*, Milano, 2002; Capello, *Dolo e colpa nei reati societari, tributari e fallimentari*, Padova, 2002; Santoriello, *Il nuovo diritto penale delle società*, Torino, 2003; Cristiani, *Commentario di diritto penale delle società e del credito*, Torino, 2003; Di Amato, *Diritto penale dell'impresa*, Milano, 2003; Pedrazzi, Alessandri e altri, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 2003; Stalla, *Reati societari presupposto della responsabilità amministrativa delle società: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del D.Lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, I, 2006, 135.

⁵⁵ Come modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 finalizzato a rendere pienamente conforme l'ordinamento italiano alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea avente ad oggetto l'intensificazione della lotta contro il settore privato e in ultimo dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3 che ne ha escluso la procedibilità a querela di parte.

atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (nella qualità di c.d. soggetti corrotti). A differenza di quanto disposto dalla formulazione antecedente alle modifiche intervenute con D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, ai fini della punibilità non è più richiesto che la condotta arrechi “*nocumeto alla società*” trasformando così tale fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

Qualora poi il fatto sia commesso da coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti sopra indicati, la pena della reclusione è ridotta raggiungendo un massimo edittale di un anno e sei mesi. Le pene sono raddoppiate se l'autore del reato opera presso una società i cui titoli siano quotati in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea oppure diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La stessa pena si applica ai soggetti che, pur non ricoprendo formalmente alcuna delle cariche indicate al comma primo dell'articolo in esame esercitino comunque, di fatto, funzioni direttive. La punibilità è estesa al corruttore, ovvero a colui che dà o promette denaro o altra utilità a uno dei soggetti sopra menzionati.

Ai sensi del Decreto la punibilità è riconosciuta esclusivamente per la società “*corruttrice*”, ovvero la società ove operi il soggetto apicale o sottoposto a direzione e vigilanza dello stesso, che abbia dato o promesso denaro o altra utilità ai soggetti previsti dalla norma al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione delle proprie attività. L'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del Decreto, limita infatti le ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente ai casi di corruzione tra privati previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile.

Istigazione alla corruzione tra privati⁵⁶ (articolo 2635-bis del codice civile)

La norma prevede la punibilità di chiunque offre o promette denaro o altra utilità alle stesse categorie di soggetti indicate dall'art. 2365 che operano in società o enti privati, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La pena è quella della reclusione da 8 mesi a 2 anni, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, pari ad un terzo di quella prevista per il reato regolato dall'articolo 2635 del codice civile. Alla medesima pena soggiacciono le stesse categorie di soggetti presso società ed enti privati, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi

⁵⁶ Introdotta dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 e in ultimo modificata dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3 che ne ha escluso la procedibilità a querela di parte.

inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (articolo 54 del D. Lgs. 19/2023)

Tale fattispecie di reato è stata introdotta dal D. Lgs. 19/2023, il quale ha attuato la Direttiva (UE) n. 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) n. 2017/1132 in materia di trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

La norma introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

L'articolo in commento rinvia espressamente all'art. 29 del D. Lgs. 19/2023, il quale indica gli adempimenti richiesti ai fini del rilascio del c.d. "certificato preliminare" e segnatamente: il notaio deve verificare, su richiesta della società italiana partecipante alla fusione, il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; e unicamente in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato. Qualora, al fine di ottenere la suddetta attestazione venga posta in essere una delle condotte di falsificazione od omissione previste dalla norma, si potrà incorrere nella pena della reclusione da sei mesi a tre anni, cui si aggiunge - in caso di condanna a pena non inferiore a otto mesi - l'applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi ex art. 32-bis c.p.. Alla responsabilità penale della persona fisica si affianca - al successivo art. 55 - la previsione della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

È prevista altresì l'applicazione della sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento Quote. La sanzione è aumentata di un terzo laddove il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità (comma 3).

3.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI SOCIETARI

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-ter del Decreto. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari in generale:

1. predisposizione di dati economici, patrimoniali e finanziari per la successiva comunicazione nonché redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali
2. rapporti con organi di controllo.

Con specifico riferimento al delitto di corruzione tra privati, vengono qui di seguito elencate le aree di attività potenzialmente “a rischio”:

1. acquisizione di contratti;
2. gestione delle attività di vendita e fornitura.

Unitamente all’individuazione delle aree di attività potenzialmente “a rischio” riferite al reato di corruzione tra privati è stata condotta un’indagine sugli elementi costitutivi dei reati allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose.

I processi di supporto o strumentali alla realizzazione dei reati previsti dal Decreto rilevanti sono qui di seguito elencati:

1. gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
2. gestione degli omaggi, sponsorizzazioni e liberalità generiche;
3. gestione dei flussi monetari e finanziari;
4. selezione, assunzione e amministrazione del personale e gestione dei benefit;
5. gestione delle consulenze;
6. selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti.

3.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali sono predisposti alcuni protocolli specifici adottati dalla Società sulla base di una prassi consolidata.

1. **Norme**: la società adotta, e diffonde al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra, norme che definiscono i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione.
2. **Istruzioni di chiusura contabile**: le chiusure annuali ed infrannuali - per i relativi documenti contabili della società - nonché le relative modalità e la tempistica sono regolate da istruzioni rivolte alle strutture

organizzative interne, che indicano dati e notizie che è necessario fornire per la predisposizione dei documenti contabili.

3. **Sistema Informatico**: il sistema informatico della Società garantisce la registrazione dei singoli passaggi relativi all'elaborazione di tutti i dati e le informazioni finanziarie e i soggetti che operano nel sistema.
4. **Attività di formazione**: attività di formazione di base sono svolte sia per le strutture che operano nella redazione del sistema contabile dei documenti societari sia per la loro valutazione.
5. **Conservazione del fascicolo del bilancio e degli altri documenti contabili societari**: la società adotta regole formalizzate che identificano ruoli e responsabilità relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio.
6. **Regole di comportamento**: le regole di comportamento sono rivolte ai componenti dell'Organo Amministrativo e del collegio sindacale e a tutti i soggetti interessati e coinvolti al fine di richiedere la massima correttezza nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge. Tali regole prevedono che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, precise, veritiere e complete.
7. L'unità organizzativa di riferimento è soggetta ad oneri informativi obbligatori quali: le comunicazioni black list, Intrastat, rilevazioni statistiche a campione obbligatorie richieste dalla Banca d'Italia sui movimenti finanziari della Società.
8. In tema di corruzione tra privati, ulteriori regole di comportamento riguardano il rispetto delle procedure interne in materia di gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza, gestione degli omaggi, sponsorizzazioni e liberalità generiche, di selezione, assunzione e amministrazione del personale e gestione dei benefit, di gestione delle consulenze e di selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti, onde confermare che dette attività avvengano nell'esclusivo e non discriminatorio interesse dell'Ente e senza attribuzione ad enti terzi e/o loro esponenti di benefici non giustificati.

Dall'analisi della mappatura dei rischi per quanto attiene all'ipotesi di Reati societari, nelle diverse forme di possibili attività, sono posti in essere tutta una

serie di controlli.

I bilanci vengono redatti seguendo una prassi consolidata, che prevede il coinvolgimento del collegio sindacale e del consulente esterno.

La formazione del bilancio è coordinata dal reparto amministrativo e coordinato dal proprio responsabile.]

Le comunicazioni obbligatorie (F24, 770, Unico, bilancio di esercizio) sono effettuate dal commercialista e dal consulente del lavoro della Società, su input della amministrazione stessa.

PARTE SPECIALE C

4. I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

4.1 I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATI DALL'ART. 25-SEPTIES DEL D. LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei Reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei Reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine, di seguito, viene riportata una breve descrizione dei Reati richiamati dall'art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro⁵⁷) del Decreto ⁵⁸.

⁵⁷ Come recentemente modificati dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3.

⁵⁸ Bibliografia: Alessandri, Cautela contro disastri o infortuni sul lavoro (omissione o rimozione), in *Digesto/Pen.*, II, Torino, 1988, 145 S.; Amato, Le figure del processo di responsabilità derivante da violazioni antinfortunistiche, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, III, 2008, 119; Bonini, Problemi e prospettive della responsabilità penale nell'impresa e della delega di funzioni alla luce dei d.lgs. n. 626/1994 e n. 242/1996 in materia di sicurezza sul lavoro, in *Arch. giuro* 1997, 575 ss.; Cardia, La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d.lgs. 231/2001, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, II, 2008, 117; D'Arcangelo, La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, II, 2008, 77; De Falco, La repressione delle contravvenzioni e dei delitti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, Padova 2000; De Falco, Il d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e la sicurezza nei cantieri, in *Cass. peno* 1997, 2931; Dovere, La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di ineffettività, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, II, 2008, 97; Dubin, il RSPD e il nuovo disegno di legge sulle figure professionali della sicurezza, in *Ig. sic. lavo* 2003, 5 ss.; Guariniello, Il diritto penale del lavoro nell'impatto con le direttive CEE: 1996 un anno di novità per la sicurezza del lavoro, in *Dir. peno e processo* 1997, 83; Ielo, Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, II, 2008, 57; La Cute, Diritto penale del lavoro, Napoli, 1983; Lageard, *Le malattie da lavoro nel diritto penale*, Torino 2000; Mancini, L'introduzione dell'art. 25-septies: criticità e prospettive, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, II, 2008, 53; Maresca, Ambiente di lavoro e protezione comunitaria; Masia, Infortuni sul lavoro e responsabilità d'impresa: colpa di organizzazione e organizzazione della colpa, anche alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, III, 2008, 107; Montemarano, *Diritto penale del lavoro*, Milano 2000; Montuschi, *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, Milano, 1989; Morandi, Interventi di modifica della disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. *ivi* 1996, 1257; Nuccio, La colpa di organizzazione alla luce delle innovazioni legislative apportate dalla Legge 123/2007, in *La*

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3), c.p.).

Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale.

Il comma 2 dell'art. 589 c.p. e il comma 3 dell'art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per effetto delle modifiche normative intervenute con legge 11 gennaio 2018, n. 3, il comma 3 dell'art. 589⁵⁹ c.p. e il comma 4 dell'art. 590⁶⁰ c.p. prevedono quali ulteriori ipotesi di aggravamento i casi in cui il delitto sia commesso nell'esercizio abusivo di una professione sanitaria.

Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l'art. 25-septies del Decreto circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell'art. 590 c.p. e, dunque, alle sole ipotesi di lesioni gravi o gravissime, esclude la responsabilità amministrativa della Società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi⁶¹.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave:

responsabilità amministrativa delle società e degli enti, I, 2008,47; Panagia, Tendenze e controtendenze nel diritto penale del lavoro: i decreti legislativi 626/1994 e 494/1996. ivi 1998, 185 ss.; Pedrazzi, Gestione d'impresa e responsabilità penali, RS, 1962; Pietropaoli, Fonti comunitarie dell'obbligo di sicurezza: rapporti con la normativa nazionale, in Dir.lav. 2003,212 ss.; Santoriello, Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, I, 2008, 161; Spadafora, Prime considerazioni sull'attuazione delle direttive comunitarie in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, in Dir. lav. 1995, I, 83 ss.; Spirito, Sicurezza del lavoro e lesioni colpose, Napoli, 1983; Vitali - Burdese, La legge 3 agosto 2007. n. 123: prime riflessioni in tema di responsabilità degli enti, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, IV, 2007, 125; Zanalda, La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro. prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, IV, 2007,97.

⁵⁹ L'art. 12, comma 2, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha introdotto all'art. 589 del codice penale, il seguente comma: "Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni".

⁶⁰ L'art. 12, comma 3, ha introdotto all'art. 590 del codice penale il seguente comma "Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni".

⁶¹ In tal senso, D'Arcangelo, op. cit., 79.

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella.

Con riferimento alla responsabilità della Società ex Decreto, si rileva che, nel caso di commissione dei Reati in esame, il presupposto del vantaggio per la Società medesima potrebbe essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto.

È opportuno sottolineare che l'art. 25-septies del Decreto modula le sanzioni a carico della Società per un verso in ragione della gravità del danno, per altro verso in ragione della gravità delle violazioni, distinguendo, anzitutto, tra le ipotesi di lesioni e le ipotesi di omicidio colposo.

Nel primo caso prevede, infatti, una sanzione pecuniaria non superiore a 250 Quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, Decreto per un periodo non superiore a 6 mesi.

Nel secondo caso distingue a seconda che l'omicidio sia derivato da:

- violazioni dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. 81/2008⁶² quali, ad esempio, l'omissione della valutazione dei rischi o l'omissione dell'adozione del

⁶² Art. 55 d.lgs. 81/2008: "Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente - 1. è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a). b). d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d),f);

- relativo documento, prevedendo una sanzione pecuniaria di 1.000 Quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, Decreto per un periodo compreso tra tre mesi e un anno;
- violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo una sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 500 Quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, Decreto per un periodo compreso tra tre mesi e un anno⁶³.

Quanto alle "norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell'evento lesivo contemplato nei summenzionati reati, è opportuno segnalare, oltre che il TUS e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all'art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori⁶⁴.

in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (..)".

⁶³ Così Ielo, op. cit., 73 s.

⁶⁴ In proposito ABI, nelle Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 - Aggiornamento - Omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, paragrafo 3 (Il contesto normativo in cui "si innesta" l'art. 25-septies), 2008, 3, precisa che: "Occorre al riguardo considerare che il complesso della legislazione in materia antinfortunistica è costituito da una serie di disposizioni normative che impongono regole e misure di tutela specificamente finalizzate a prevenire il possibile verificarsi di incidenti sui luoghi di lavoro e/o l'insorgere di patologie derivanti dallo svolgimento di attività lavorative. L'art. 25-septies estende, per l'appunto, la responsabilità amministrativa degli enti alla commissione dei reati di omicidio e lesioni colpose, con esclusivo riguardo a quelli derivanti dalla violazione di dette disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta di un complesso di norme che presentano la peculiarità di non approntare, come di regola avviene, un apparato statico e definito di precetti e sanzioni: è il caso dell'art. 2087, denominato in giurisprudenza quale "norma di chiusura" dell'intero sistema antinfortunistico, che impone all'azienda un generale obbligo di protezione dei lavoratori, laddove dispone che «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Giova a tal proposito ricordare come tale norma sia stata intesa dalla prevalente giurisprudenza di Cassazione nel senso che all'imprenditore è fatto obbligo di ispirare la propria condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza del momento. Si ricorda ancora come anche la Corte Costituzionale sia intervenuta sulla portata dell'art. 2087, con la sentenza n. 312 del 18 luglio 1996, precisando che l'obbligo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro si riferisce a tutte le misure che nei diversi ambiti di attività corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti. Tale norma - che, si ripete, contiene un precetto di ordine generale - ha trovato specificazione nell'ambito della C.d. legislazione prevenzionistica speciale, dapprima con i DPR degli anni '50, successivamente nel

Le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro integrano dunque il precetto penale, nel senso di definire il contenuto degli obblighi cautelari cui l'impresa è tenuta a tutela dei lavoratori. Dette norme svolgono, nell'accertamento dell'illecito, una duplice funzione: sul piano oggettivo, in quanto si richiede l'accertamento del rapporto di causalità tra violazione ed evento lesivo; sul piano soggettivo, in quanto le norme medesime rappresentano il contenuto della colpa imputata all'agente.

La giurisprudenza ha avuto peraltro modo di precisare che il rapporto di causalità tra la violazione della norma prevenzionale e l'evento lesivo (morte o lesioni) viene meno nell'ipotesi in cui la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia eccezionale e non prevedibile secondo un criterio di normalità, ponendosi in tal modo al di fuori di ogni possibilità di controllo/previsione da parte dei soggetti tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze e attribuzioni, ad osservare/applicare le relative norme di tutela.

Tra le figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza dalla normativa di settore si segnalano: il datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b), TUS); il dirigente (art. 2, comma 1, lett. d), TUS); il preposto (art. 2, comma 1, lett. e), TUS) e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 2, comma 1, lett. f), TUS). Piomboghe ha predisposto un organigramma della sicurezza, qui accluso quale Allegato 3, aggiornato alla data del presente Modello Organizzativo, che riflette la struttura e le nomine effettuate in materia di sicurezza.

Soggetti passivi del reato in materia antinfortunistica sono, di norma, i lavoratori (art. 2, comma 1, lett. a), D.lgs. TUS)⁶⁵. A questi, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, andrebbero aggiunti i soggetti terzi che si trovino nei luoghi di lavoro, a beneficio dei quali, quindi, si applicherebbero le norme di prevenzione degli infortuni, non assumendo rilevanza l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'imprenditore

noto D. Lgs. 626/1994. In particolare. l'obiettivo perseguito da quest'ultimo decreto è quello di attuare una tutela "partecipata" delle condizioni di salute dei lavoratori. attraverso una organizzazione sistematica e procedimentalizzata degli obblighi di prevenzione dei rischi e l'adozione degli strumenti volti alla loro eliminazione/riduzione. Il perseguimento di detto obiettivo viene concretamente attuato con modalità analoghe a quelle seguite, più in generale, ai fini della adozione dei modelli organizzativi, ossia attraverso il Risk Assessment (previsto anche dall'art. 4. co. 1, dell'abrogato D. Lgs. n. 626 del 1994) finalizzato ad operare una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori in relazione alla tipologia dell'attività svolta, ed il risk management. ossia l'adeguamento del sistema di controllo interno, anche mediante la selezione delle misure preventive (destinate ad essere costantemente aggiornate a norma dell'art. 4. co. 5, letto c). che rappresentano per l'appunto le regole cautelari cui i soggetti dell'impresa devono attenersi".

⁶⁵ Art. 2, comma 1, D. Lgs. 81/2008.

e l'infornato⁶⁶.

4.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO CON RIFERIMENTO AI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di Reato richiamate dall'articolo 25-septies del Decreto. Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

1. pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
2. sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
3. individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
4. attività d'informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
5. attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
6. rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
7. gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
8. controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

4.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per quanto attiene all'ipotesi di Reato in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la Società ha implementato un Sistema di Gestione

⁶⁶ In tal senso, Casso 5 aprile 1988, in Giust. Pen. 1989, II, 363. Sul punto si segnala quanto indicato da ABI, nelle Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 - Aggiornamento - Omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, 2008, IO: "I soggetti passivi. Di particolare interesse è la questione relativa ai soggetti passivi del Reato, ossia all'individuazione dei destinatari del vigente sistema di prevenzione: esso, come noto, mira anzitutto a tutelare la posizione dei lavoratori dipendenti e ai soggetti a questi equiparati (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) dell'abrogato D. Lgs. 626/1994), anche se nell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, oggetto di tutela è l' "ambiente di lavoro" nel suo complesso, cosicché si ritiene che i relativi precetti/adempimenti normativi spieghino i propri effetti anche nei confronti di terzi, che si trovino ad operare in tale ambiente (es. clienti, fornitori, ecc.), a condizione che vi si trovino per ragioni connesse all'attività che ivi si svolge".

Integrato ed adottato un manuale in data rev. 02 del 29/11/2021 conforme alle norme:

- UNI EN ISO 9001 della qualità
- UNI EN ISO 14001 dell'ambiente
- SA 8000 dell'etica
- UNI ISO 45001 della salute e della sicurezza;
- UNI EN ISO 50001 dell'energia.

La Società ha nominato:

- RSPP;
- Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori;
- Medico competente.

Nell'ambito del sistema di certificazione integrato, la Società è conforme al SA 8000:2008 (etica).

La Società si preoccupa di monitorare tutti gli accadimenti che possano dare luogo ad incidenti.

In aggiunta, la Società monitora altresì gli accadimenti che possano dar luogo a "quasi incidenti", dei quali viene redatto apposito verbale.

La Società svolge attività di formazione sulla base del piano approvato e costantemente rispettato.

Tutti i costi sostenuti per la sicurezza vengono esposti nei conti della Società.

La Società ha approvato il Documento di Valutazione dei Rischi, aggiornato alla rev. 02 del 16/01/2023. La Società, nel rispetto della normativa applicabile, procede alla predisposizione dei DUVRI solo per gli appalti superiori a due giorni, utilizzando dei modelli standard per gli appalti continuativi.

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati.

Relativamente all'attività sensibile "**pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro**" i Protocolli specifici sono i seguenti.

Politica per la sicurezza e la gestione del rischio di incidente rilevante

Sicurezza significa il massimo contenimento dei rischi sui luoghi di lavoro

a. Premessa

Secondo quanto richiesto dal dalla lettera l) del comma 2 dell'art. 33, D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, in questa politica sono contenuti e descritti:

- principi generali su cui si fonda la politica di prevenzione;
- gli obiettivi per la prevenzione degli incidenti rilevanti;
- l'impegno a realizzare, adottare e mantenere un sistema di gestione

- della sicurezza, in attuazione a quanto richiesto dal D.lgs. n. 105/2015' e s.m.i. ed in attuazione della politica aziendale;
- l'articolazione del sistema di gestione della sicurezza con i principi ed i criteri di riferimento;
- il piano di attuazione del sistema di gestione della sicurezza che si intende adottare anche le indicazioni temporali riguardo alla realizzazione e al miglioramento;

b. Principi generali della politica di prevenzione

- Il primo principio è quello ispiratore della direttiva 2012/18/UE secondo cui il funzionamento sicuro di un'installazione dipende dai criteri gestionali complessivi.
- Il sistema di gestione della sicurezza è realizzato in attuazione di quanto richiesto dal D. Lgs. n. 105/2015 ed è in attuazione di questa politica.
- Il sistema di gestione della sicurezza attuato deve essere continuamente appropriato e adeguato ai rischi di incidenti rilevanti effettivamente individuati: ogni modifica di impianti e sostanze presenti potrà richiederne una variazione.
- Questa politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed il manuale del sistema di gestione della sicurezza sono emessi ed approvati dal gestore.

c. Obiettivi per la prevenzione degli incidenti rilevanti.

- Assicurare l'equilibrio tra le esigenze di salvaguardia della salute delle persone e sicurezza dell'ambiente ed i fini societari.
- Garantire la sicurezza dei propri dipendenti e delle persone che vivono nei pressi dello stabilimento, prevenendo gli incidenti rilevanti, mitigandone, nel caso, gli effetti dannosi e gestendone le evoluzioni.
- Lavorare secondo lo stato della conoscenza, della tecnologia e della normativa di riferimento.

d. Attuazione e mantenimento del sistema di gestione della sicurezza.

Il sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti attuato dalla Società è basato sui principi della direttiva 2012/18/UE ' che integra e completa il sistema di gestione generale costituito da prassi, procedure e disposizioni. La sua adozione è ritenuta fondamentale per assicurare la prevenzione di incidenti rilevanti. Il sistema di gestione della sicurezza, così come articolato nel manuale, nelle procedure e nella prassi è ritenuto appropriato ai rischi di incidente rilevante attualmente individuati e valutati e dev'essere continuamente mantenuto appropriato ed adeguato.

Ogni modifica di impianti e sostanze presenti, ogni variazione di norme, classificazione o riclassificazione o caratteristiche di pericolosità delle sostanze potrà richiederne una variante.

L'adesione di Piomboghe agli schemi di certificazione volontaria della qualità, dell'ambiente e della sicurezza è un importante elemento per la verifica periodica di adeguatezza.

e. **Articolazione del sistema di gestione della sicurezza**

L'articolazione del sistema di gestione della sicurezza è conforme al D. Lgs. n. 105/2015 e le procedure che lo strutturano sono relative a:

i. Organizzazione e personale

Gestione delle procedure e della documentazione, tra cui emissione, distribuzione, applicazione, aggiornamento.

Organigramma e procedura dell'organizzazione e del personale: ruoli e responsabilità.

Raccolta, studio, archiviazione delle disposizioni di legge, in particolare attinenti alla sicurezza e all'ambiente.

Informazione, comunicazione, rapporti verso l'esterno e verso P.A., autorità locali, popolazione.

Informazione, formazione, addestramento e comunicazione nei confronti del personale.

Approvvigionamento, selezione e qualifica dei fornitori.

Regole di accesso e circolazione.

Gestione dei mezzi di protezione collettiva e Dispositivi di Protezione Individuale ("DPI"), segnaletica di pericolo e sicurezza.

ii. Identificazione e valutazione dei pericoli

Documentazione tecnica di reparto: manuali, procedure, specifiche, istruzioni.

Analisi del rischio: metodo, realizzazione, criteri.

iii. Controllo operativo

Documentazione tecnica di reparto per la gestione delle operazioni di produzione: ricevimento della materia prima e trattamento, frantumazione, fusione, raffinazione, cristallizzazione e imballaggio.

Documentazione tecnica per la gestione degli impianti di abbattimento dei fumi e di trattamento delle acque.

Documentazione tecnica per la gestione delle operazioni di manutenzione, permessi di lavoro.

Manuali di uso e manutenzione di attrezzature, macchine ed impianti.

- iv. Gestione delle modifiche
Procedura per la gestione delle modifiche di impianto o di sostanze presenti nell'impianto.
- v. Pianificazione delle emergenze
Gestione degli infortuni.
PEI - Piano di Emergenze Interno.
PEE - Piano di Emergenza Esterno.
- vi. Controllo delle prestazioni
Audit interni ed esterni da parte di enti di certificazione e clienti.
Gestione delle non conformità e dei quasi-incidenti.
Controllo e prove periodiche dei componenti critici e dotazioni di emergenza.
Gestione degli strumenti di misura per le prestazioni del processo produttivo e per il monitoraggio ambientale.
Verifiche periodiche di legge e volontarie: messa a terra, impianti antincendio, estintori, simulazioni di emergenza.
- vii. Controllo e revisione
Riunioni periodiche della sicurezza.
Indicatori di prestazione per la verifica di efficacia del SGS RIR.
Monitoraggio di obiettivi e traguardi di qualità, ambiente, etica, sicurezza.
Riesame della direzione.
- f. **Piano di miglioramento del sistema di gestione della sicurezza**
L'insieme della documentazione del sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione di rischi da incidente rilevante, costituita da questa politica, dal manuale, procedure ed istruzioni di lavoro e documenti di registrazione nonché contenente gli elementi richiesti dal D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, è comune, in alcune parti, al Sistema di Gestione Integrato qualità, sicurezza, ambiente ed etica certificato da enti indipendenti accreditati. In ogni momento è disponibile il dettaglio di tutta la documentazione coerente con lo standard di riferimento.
La preparazione della documentazione del sistema: (redazione e approvazione, diffusione e formazione, audit e verifica di efficacia) è parte integrante della metodica di gestione dell'intero sistema integrato. Allo stesso modo la verifica di conformità, adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza è svolta secondo i requisiti di controllo e revisione previsti dalle linee guida del D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 durante il riesame della direzione che riguarda l'intero

Sistema di Gestione Integrato.

Durante il riesame annuale viene attentamente valutato il livello di approfondimento del SGS RIR per garantire che esso sia sviluppato con un grado di dettaglio delle singole problematiche, corrispondente all'effettiva pericolosità dello stabilimento. In questa occasione è approvato dal gestore un piano di miglioramento, condiviso dall'organizzazione, che dettaglia le attività, gli investimenti e le scadenze per il miglioramento della sicurezza. Il piano di miglioramento è parte integrante della politica di gestione del rischio di incidente rilevante.

Obiettivi generali

1. rispettare leggi e regolamenti, prescrizioni specifiche, norme tecniche e norme di sistema, contratti ed accordi;
2. riconoscere le esigenze del cliente, dei propri lavoratori e delle parti interessate orientando di conseguenza impegno e risorse;
3. adottare le migliori modalità di prevenzione, sorveglianza e protezione per ridurre incidenti, forme di inquinamento, infortuni e malattie professionali, per migliorare le proprie prestazioni ed il controllo dei possibili effetti su lavoratori, popolazione, ambiente e proprietà altrui. In questo ambito, viene confermato l'impegno a rimanere conformi e a migliorare continuamente nella gestione dei rischi di incidente rilevante secondo i requisiti del D. Lgs. n. 105/2015 e relative norme di attuazione;
4. perseguire il miglioramento dell'efficienza di processi e attività, assicurando le necessarie risorse umane, organizzative, tecnologiche e finanziarie con la relativa informazione e formazione, per la chiara definizione di modalità operative, ruoli e responsabilità;
5. curare la comunicazione verso i clienti, i lavoratori, le parti interessate e le autorità competenti, fornendo informazioni sulle proprie prestazioni e accogliendo richieste e segnalazioni;
6. coinvolgere e consultare i lavoratori riguardo alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso il loro rappresentante per la sicurezza;
7. diffondere e promuovere la politica aziendale sensibilizzando fornitori e appaltatori ed incoraggiandoli verso impegni analoghi;
8. definire e rispettare un codice di comportamento, basato sui principi etici di rispetto per gli altri - il personale, i clienti, i fornitori, la collettività - sulla responsabilità operativa e gestionale;
9. sviluppare e mantenere attivi piani per fronteggiare e gestire situazioni di emergenza in collaborazione con appositi servizi interni ed esterni, con le autorità competenti e la comunità locale;
10. assicurare, mediante la definizione di opportuni programmi di miglioramento, che la gestione di macchine, impianti, attrezzature,

luoghi di lavoro, sia sempre mantenuta e condotta nell'ottica della riduzione dei possibili impatti sui lavoratori, sull'ambiente e nei confronti delle parti interessate;

11. promuovere azioni di cooperazione e coordinamento fra le diverse risorse aziendali e con le imprese esterne;
12. migliorare la propria immagine e visibilità sul mercato.

PARTE SPECIALE D

5. I REATI IN MATERIA AMBIENTALE

5.1. DISAMINA DEI REATI AMBIENTALI RICHIAMATI NEI CATALOGHI DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO

Indubbiamente la più rilevante novità introdotta dal D. Lgs. n. 121/2011 è quella dell'inserimento di alcuni reati ambientali – novero successivamente ampliato dalla Legge n. 68/2015 e ulteriormente modificato dal D. Lgs. 1° marzo 2018 n. 21 – nei cataloghi dei Reati presupposto della responsabilità degli Enti previsti dal Decreto.

Come già ricordato, l'art. 11, lett. d) della Legge 29 settembre 2000, n. 300 (la Legge Delega al Decreto) aveva inserito alcuni illeciti ambientali nell'elenco dei Reati presupposto. Il legislatore delegato aveva però preferito non dare seguito sul punto alla delega, ritenendo opportuno un periodo di metabolizzazione della nuova forma di responsabilità da parte delle imprese prima di estenderla anche a fattispecie di ampio impatto sul mondo produttivo. Né la successiva introduzione nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all'art. 192, comma 4, dell'ambigua previsione per cui in materia di rifiuti «qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231» è in qualche modo valsa a configurare la responsabilità da reato degli Enti in materia ambientale difettando, come riconosciuto dalla giurisprudenza, nella suddetta disposizione tanto la tipizzazione degli illeciti, quanto quella delle sanzioni applicabili alle persone giuridiche (v. Sez. III, n. 41329 del 7 ottobre 2008, dep. 6 novembre 2008, Galipò, rv 241528).

Come spesso accaduto in passato, l'occasione per superare l'impasse l'ha creata l'ineludibile necessità di corrispondere agli obblighi comunitari. Infatti, le Direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi hanno entrambe imposto agli Stati membri dell'Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio.

In tale prospettiva l'art. 19 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009) ha così delegato il Governo al recepimento delle due direttive,

prevedendo specificamente l'estensione delle disposizioni del Decreto agli illeciti ambientali dalle stesse contemplati.

Le fattispecie prese in considerazione dal legislatore comunitario riguardano: a) gli scarichi, l'emissione e l'immissione illeciti di sostanze e radiazioni ionizzanti; b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, nonché il controllo sui siti di smaltimento dopo la loro chiusura; c) la spedizione di rifiuti; d) l'esercizio di impianti pericolosi; e) la produzione, lavorazione, trattamento, uso, conservazione, deposito, trasporto, importazione, esportazione e smaltimento di materiali nucleari ed altre sostanze radioattive; f) l'uccisione, la istruzione, il possesso e il prelievo di specie animali e vegetali protette; g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali protette; h) il deterioramento di habitat all'interno di siti protetti; i) la produzione, importazione, esportazione ed immissione sul mercato di sostanze che riducono lo strato di ozono. Infine, all'art. 4, la direttiva impone altresì di qualificare penalmente anche i comportamenti di favoreggiamento od istigazione a commettere intenzionalmente le condotte sopra descritte.

In riferimento alle menzionate fattispecie, come accennato, la direttiva (all'art. 6) richiede altresì che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili se i Reati vengono commessi a loro vantaggio e dai loro vertici apicali ovvero dai soggetti sottoposti alla loro autorità, ma in questo caso a causa della carente sorveglianza posta in essere sull'operato dei medesimi. Il successivo art. 7 infine richiede che alle stesse persone giuridiche vengano applicate, se dichiarate responsabili, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, lasciando impregiudicata la natura di tali sanzioni.

5.2. I REATI PRESUPPOSTO RICHIAMATI DALL'ART. 25-UNDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001

Nel recepire la direttiva, il legislatore delegato, per configurare le ipotesi di responsabilità degli Enti per illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di Reato già previste dall'ordinamento penale, nonché quelle introdotte all'uopo (e cioè quelle di cui agli artt. 727-bis e 733-bis codice penale) e ritenute corrispondere al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale alla quale la legge delega aveva pedissequamente rinviato in proposito.

Si segnala che il catalogo di Reati della responsabilità degli Enti previsto all'art. 25-undecies⁶⁷ del Decreto come modificato dall'entrata in vigore della Legge n.

⁶⁷ L'articolo in parola è stato da ultimo modificato dal D.lgs. 1° marzo 2018 n. 21 con l'abrogazione dell'art. 260 di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e l'introduzione del nuovo art. 452 *quaterdecies* del

68/2015, e da ultimo aggiornato dal D.lgs. 1° marzo 2018 n. 21 e dalla L. n. 137/2023 comprende oggi le seguenti fattispecie:

- a) scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti⁶⁸

codice penale rubricato "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti". In particolare si segnala che, come precisato dalle disposizioni transitorie del citato D.lgs. 1° marzo 2018 n. 21, il richiamo - effettuato dall'art. 25-undecies del Decreto - all'art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006 deve intendersi riferito al nuovo art. 452 quaterdecies del codice penale.

⁶⁸ Si segnala che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In forza del dettato normativo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà direttamente alla definizione e gestione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Medio tempore ai soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante SISTRI è imposto il rispetto degli adempimenti di cui alla D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nella versione ante modifica ad opera del D.lgs. 205/2010; segnatamente, la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere garantita mediante l'utilizzo del sistema tradizionale "cartaceo", ferma restando la possibilità di avvalersi delle modalità di trasmissione dati "digitali" previste dall'art. 194-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

- (art. 260-bis, comma 8, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- b) importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992, n. 150); falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
 - c) violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n.549);
 - d) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202); sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
 - e) delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
 - f) delitto di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
 - g) delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
 - h) delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
 - i) circostanze aggravate (art. 452-octies).

In realtà, nella sua primigenia formulazione, l'art. 2 dello schema di decreto legislativo contemplava tra i Reati della responsabilità degli Enti anche numerose altre fattispecie incriminatrici previste dal codice dell'ambiente e in particolare quelle concernenti l'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29-quattordicesimo del D. Lgs. n. 152/2006, nonché quelle previste nello stesso decreto dai commi 1, 4, 7, 8, 9, 12 e 14 dell'art. 137 in materia di inquinamento idrico e quelle contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 279 in materia di emissioni. In altre parole, il progetto originario prevedeva un più generalizzato coinvolgimento delle persone giuridiche nel sistema di repressione degli illeciti ambientali penalmente rilevanti, mentre il testo definitivamente approvato ha compiuto scelte di gran lunga più selettive e non tutte facilmente comprensibili.

Apparentemente la causa del *revirement* del legislatore delegato va ricercata nei pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari sullo schema del decreto legislativo, nei quali ripetutamente lo stesso legislatore delegato è stato invitato a circoscrivere il catalogo dei reati presupposto, espungendone quelli ad oggetto violazioni di natura meramente formale.

Le sanzioni applicabili in caso di violazioni commesse dal 1° gennaio 2019 saranno quindi quelle previste dall'art. 258 D. Lgs. 152/2006 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D. Lgs. 205/2010) e, quindi, non più quelle imposte dall'art. 260 bis del medesimo D. Lgs.

Il Parlamento ha formulato gli illustrati rilievi rifacendosi ai limiti posti dalla direttiva sulla tutela penale dell'ambiente agli obblighi di incriminazione imposti agli Stati membri. Come già accennato, infatti, l'elenco degli illeciti predisposto dall'art. 3 della direttiva (e richiamato nel successivo art. 6) contempla soprattutto - ancorché non solo - fattispecie caratterizzate da un evento di danno o di pericolo concreto. Infatti, nelle menzionate ipotesi la soglia di rilevanza penale fissata dal legislatore comunitario coincide con la causazione della morte o di lesioni gravi alle persone ovvero di danni rilevanti alla qualità del suolo, dell'aria e delle acque o, ancora, alla fauna e alla flora ovvero con la determinazione del pericolo di causazione di tali eventi. In tal senso, dunque, il Parlamento ha ritenuto che l'obbligo di configurare la responsabilità da Reato delle persone giuridiche imposto dalla direttiva dovesse considerarsi per l'appunto circoscritto agli illeciti più gravi e caratterizzati sul piano dall'effettiva lesione dei beni giuridici oggetto di tutela.

In proposito va peraltro ribadito come la tutela penale dell'ambiente nel nostro ordinamento sia storicamente affidata soprattutto ad un sistema di contravvenzioni che nella maggior parte dei casi hanno ad oggetto fattispecie di pericolo astratto. In tale prospettiva ridurre l'area di responsabilità delle persone giuridiche alle violazioni effettivamente lesive di beni giuridici - nel senso che il concetto assume nei pareri delle commissioni parlamentari - e contemporaneamente corrispondere ai vincoli comunitari si è rivelato obiettivo assai arduo. Ed infatti, il legislatore delegato ha optato per un compromesso che soddisfa solo in parte il parere delle commissioni e altrettanto parzialmente le prescrizioni della direttiva.

In tal senso potrebbe apparire ad esempio discutibile l'aver escluso dal catalogo dei reati presupposto le contravvenzioni dell'art. 29-quattordicesimo del codice dell'ambiente, atteso che le attività dei soggetti tenuti a dotarsi ed a rispettare l'autorizzazione integrata ambientale sono per definizione assai pericolose per l'ambiente."

A tale proposito, non è nemmeno chiaro il criterio seguito nella selezione operata in sede di stesura del testo definitivo del D. Lgs. n. 121/2011, atteso che, ad esempio, è stata mantenuta la responsabilità delle persone giuridiche per violazioni eminentemente formali come quella, ad esempio, dell'ottavo comma dell'art. 260-bis del D. Lgs. n. 152/2006, avente ad oggetto le violazioni del sistema di tracciabilità dei rifiuti.

I criteri di imputazione oggettiva e le sanzioni.

Nel configurare la responsabilità degli enti per i reati ambientali il D. Lgs. n. 121/2011 e la Legge n. 68/2015 non dettano speciali disposizioni derogatorie

della parte generale del Decreto.

Pertanto, le persone giuridiche sono chiamate a rispondere dell'illecito amministrativo conseguente alla consumazione nel loro interesse o vantaggio dei Reati indicati nell'art. 25-undecies del Decreto quando vengono commessi dai vertici apicali dell'Ente ovvero dai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

Come già evidenziato, peraltro, la maggior parte dei Reati inseriti nel nuovo catalogo sono delle contravvenzioni caratterizzate, sotto il profilo soggettivo, tanto dal dolo che dalla colpa. Si ripropongono, dunque, i dubbi già sorti in passato, in occasione della configurazione della responsabilità per i delitti contro la vita e l'incolumità personale commessi con violazione della normativa antinfortunistica (art. 25-septies del Decreto), circa la compatibilità dei criteri di imputazione oggettiva alla persona giuridica con la configurazione colposa dei reati presupposto.

Infatti, come già ricordato, l'art. 5 del Decreto richiede che il Reato tipizzato nei cataloghi venga consumato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. Tanto il concetto di interesse quanto quello di vantaggio presentano peraltro una evidente sintonia con l'imputazione all'Ente di illeciti dolosi consumati nel suo ambito, mentre assai più problematica appare la loro effettiva capacità a fungere da indici di collegamento tra il medesimo ente e gli illeciti colposi.

Sul punto la dottrina si è sforzata di elaborare soluzioni interpretative in grado di scongiurare lo spettro della disapplicazione del Decreto in riferimento agli illeciti colposi pur configurati dal medesimo come presupposto della responsabilità da Reato. Soluzioni alternativamete orientate ad accentuare il ruolo del parametro del "vantaggio" (sotto il profilo del risparmio dei costi connessi agli obblighi cautelari la cui violazione è posta a fondamento del rimprovero) ovvero all'obiettivizzazione della nozione di "interesse" - finora valorizzata nel confronto con Reati presupposto dolosi soprattutto nel senso del volontario perseguimento *ex ante* dell'utilità dell'Ente da parte dell'autore dell'illecito penale, quale, cioè, movente esclusivo o concorrente della sua condotta (cfr. Sez. II, n. 3625 del 20 dicembre 2005, dep. 30 gennaio 2006, D'Azzo, rv 232957) - o comunque incentrate sulla necessità di correlare l'interesse dell'Ente alla condotta volontariamente realizzata dall'agente e non già all'evento colposamente cagionato, ovvero sul rapporto di immedesimazione organica tra persona giuridica e soggetto che abbia agito nella veste qualificata considerata dall'art. 5 del Decreto.

Non è questa la sede per approfondire oltre l'argomento, ma è comunque

opportuno segnalare come i Reati presi in considerazione siano quasi tutti di pura condotta (fanno eccezione, ad esempio, quelli di cui all'art. 257 D. Lgs. n. 152/2006, nonché agli artt. 452-bis e 452-quater c.p.) e non di evento, come quelli contemplati dal citato art. 25-septies. In tale prospettiva, la scelta di non riconfigurare i summenzionati parametri di imputazione e la circostanza che la maggior parte dei nuovi Reati presupposto selezionati siano delle contravvenzioni, la cui condotta tipica è indifferentemente sorretta dal dolo e dalla colpa, potrebbero dover essere letti come indici della volontà del legislatore di interpretare il concetto di interesse in senso oggettivo e di correlare quest'ultimo per l'appunto alla condotta tenuta dall'agente qualificato nell'ambito dell'attività svolta per conto dell'Ente.

Relativamente alle sanzioni configurate a carico dell'Ente, il legislatore delegato si è avvalso della facoltà conferitagli nella legge delega di non ricorrere necessariamente alle sanzioni interdittive previste dal Decreto. L'applicazione di tali sanzioni è stata infatti riservata soltanto ai casi in cui i Reati da cui scaturisce la responsabilità dell'Ente siano quelli previsti, rispettivamente, dall'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 D. Lgs. n. 152/2006, dall'art. 256, comma 3 D. Lgs. n. 152/2006; art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 e dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2 Legge n. 202/2007 e dagli artt. 452-bis e 452-quater c.p.. Solo in tali ipotesi, dunque, sarà possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni in via cautelare ai sensi degli artt. 45 e ss. del Decreto (v. in proposito Sez. VI n. 20560 del 25 gennaio 2010, dep. 31 maggio 2010 e Sez. II, n. 10500 del 26 febbraio 2007, dep. 12 marzo 2007).

È oggi prevista altresì l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal Decreto e cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dall'attività di cui all'art. 16, ma solo nell'ipotesi in cui l'Ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di "associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti o di sversamento in mare doloso di materie inquinanti.

La sanzione pecuniaria è invece prevista in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità degli Enti. La stessa è stata diversamente articolata in proporzione alla ritenuta diversa gravità dei Reati cooptati nel catalogo di cui all'art. 25-undecies.

La confisca. L'art. 25-undecies non detta disposizioni speciali in tema di confisca del prezzo e del profitto del Reato, rinviando pertanto implicitamente alla disciplina generale contenuta negli artt. 9 e 19 del Decreto. Scelta che risulta coerente con le previsioni della legge delega che espressamente ha imposto l'applicazione della misura ablativa in relazione ai reati ambientali.

Pertanto, deve ritenersi sempre applicabile la confisca dei proventi del Reato a titolo di sanzione principale ed anche nella forma per equivalente.

Diverso è il problema della concreta possibilità di individuare un profitto da sottoporre alla sanzione ablativa (non sembra invece porsi analogo problema con riguardo al prezzo del reato, sempre agevolmente identificabile).

Quello del profitto confiscabile nei reati ambientali è in realtà profilo raramente affrontato dalla giurisprudenza, che si è invece occupata in qualche occasione della definizione del profitto in quanto fine che caratterizza il dolo specifico del reato di cui all'art. 260 del codice dell'ambiente. Sul punto la Suprema Corte ha avuto ripetutamente modo di chiarire come il profitto perseguito dall'autore del delitto menzionato possa consistere anche nella semplice riduzione dei costi aziendali (v. Sez. III, n. 20130 del 10 marzo 2015, dep. 21 maggio 2015; Sez. IV, n. 28158 del 2 luglio 2007, dep. 16 luglio 2007, p.m. in proc. Costa e Sez. III, n. 40838 del 6 ottobre 2005, dep. 10 novembre 2005).

Se alcuni dei Reati, attesa la segnalata natura formale dei medesimi, non appaiono idonei nemmeno in astratto a produrre un "profitto" in tal senso inteso, non v'è dubbio che altri – come, ad esempio, quello previsto dall'art. 260 citato, nel quale il movente economico, come ricordato, è addirittura eletto ad elemento costitutivo del dolo specifico – sono invece perfettamente in grado di procurare un immediato vantaggio economico di tal natura all'Ente nel cui interesse vengono commessi.

Pur tenendo conto del diverso contesto in cui il principio è stato affermato, è legittimo allora chiedersi se lo stesso possa essere utilizzato anche per definire la nozione di profitto oggetto di confisca. Se quindi tale profitto possa essere identificato con i costi "risparmiati" attraverso la violazione della normativa ambientale, quantomeno in relazione ai Reati consumati nell'ambito dell'attività d'impresa.

Infatti, è l'aggiramento dei costi imposti all'impresa dalle restrizioni in materia ambientale e non altro a costituire, nella maggior parte dei casi, l'effettivo vantaggio di natura patrimoniale generato dalla consumazione degli illeciti di cui si tratta, atteso che quanto ricavato dall'eventuale realizzazione dell'illecito nell'interesse di altri soggetti più correttamente deve essere classificato come prezzo del reato.

In genere la giurisprudenza è apparsa in passato assai prudente e comunque oscillante in merito alla riconoscibilità del risparmio di spesa come profitto

confiscabile, ma più di recente le stesse Sezioni Unite della Cassazione sembrano aver ammesso, in linea astratta, l'ablazione del risparmio ottenuto grazie alla condotta criminosa (Sez. Un., n. 26654 del 27 marzo 2008, dep. 2 luglio 2008, Fisia Impianti spa, in motivazione).

In realtà l'unico vero ostacolo a concentrare la sanzione ablativa anche sul risparmio di spesa sembra costituito dall'effettiva realizzazione del medesimo al momento della confisca. Infatti, come osservato nella menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, tale risparmio si realizza effettivamente solo nel momento del conseguimento di un ricavo «non decurtato dei costi che si sarebbero dovuti sostenere». In tale prospettiva, dunque, il reato ambientale correlato all'attività d'impresa è in grado di determinare un risparmio catalogabile come "profitto" solo nel momento in cui quest'ultima realizza i proventi della sua attività lecita in misura superiore a quella che i costi "ambientali", se sostenuti, gli avrebbe consentito.

Sembrerebbe dunque da escludersi la possibilità di procedere in un momento anteriore alla confisca (o ancor prima al sequestro a fini di confisca) di quello che costituisce solo un profitto "futuro" non ancora effettivamente acquisito se non addirittura una mera aspettativa di profitto, men che meno nelle forme della confisca (o del sequestro) per equivalente.

5.3. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di Reato richiamate dall'art. 25 undecies del Decreto.

L'impegno di Piomboghe è svolgere nel miglior modo possibile la propria attività industriale: recuperare dalle batterie il maggior quantitativo possibile di metallo e di tutti i componenti che lo costituiscono tutelando le persone, l'ambiente e l'intero ecosistema.

Il rispetto dell'ambiente, la sicurezza sul lavoro, l'eticità dei rapporti con il personale e della filiera produttiva sono tanto importanti quanto la qualità del prodotto finale e la soddisfazione dei clienti e non devono essere interpretati come adempimenti normativi, ma come comportamento doveroso per il rispetto dei diritti naturali delle persone.

Per questo consideriamo il nostro Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme:

- UNI EN ISO 9001 della qualità;
- UNI EN ISO 14001 dell'ambiente;
- SA 8000 dell'etica;

- UNI ISO 45001 della salute e della sicurezza;
- UNI EN ISO 50001 dell'energia;
- D. Lgs. n. 105/2015 ed alla relativa regolamentazione di attuazione come lo strumento strategico dell'operatività per garantire la crescita e lo sviluppo economico.

Piomboghe basa la propria politica sulla competenza, la preparazione e la prevenzione, impegnandosi nel costante rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari per consolidare la cultura aziendale del miglioramento continuo e cioè dell'efficacia ed efficienza di ogni attività.

Ogni impegno enunciato in questa politica si fonda sul lavoro delle persone di Piomboghe, che consiste:

- nella partecipazione attiva della direzione che definisce questa politica e gli obiettivi conseguenti e mette a disposizione le risorse necessarie per il loro raggiungimento;
- nel coinvolgimento di tutti i collaboratori nelle attività di miglioramento continuo e di responsabilizzazione sui temi espressi in questa politica;
- nella collaborazione con i clienti ed i fornitori e con i portatori di interesse nel costruire una collaborazione attiva e positiva

Tale lavoro è intrapreso e misurato nel rispetto agli obiettivi generali esposti nel presente Modello Organizzativo.

Gli obiettivi specifici, i traguardi, le prestazioni aziendali sono definiti, misurati e controllati regolarmente in funzione del tipo, dimensione e natura delle nostre attività.

Presso Piomboghe tutti sono responsabili delle proprie attività, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze, in modo particolare per ciò che riguarda la gestione della sicurezza sul lavoro. Tale politica rappresenta il riferimento principale del comportamento di ognuno ed è comunicata a tutto il personale dipendente, ai collaboratori, ai consulenti, ai clienti ed ai fornitori. Inoltre, è disponibile sul sito Internet aziendale www.piomboghe.it per tutte le parti interessate.

Politica per la qualità

La Società si pone come obiettivo quello di garantire la qualità dei prodotti e corrispondenza del servizio fornito rispetto ai requisiti prefissati e richiesti dai clienti. Questo significa:

- rigore nell'assumere esclusivamente impegni che Piomboghe è in grado di mantenere per garantire la piena soddisfazione delle esigenze espresse dai clienti;
- qualità e velocità di esecuzione, rispetto dei tempi di consegna nel rispetto di leggi, norme e regolamenti per la sicurezza delle persone, delle cose e dell'ambiente;

- corretta gestione delle osservazioni, dei reclami e delle non conformità di prodotto e processo rilevate internamente e dai clienti;
- efficienza di macchine, attrezzature ed infrastrutture rispetto alla loro performance di prodotto e di processo;
- informazione, formazione e addestramento del personale;
- acquisizione e/o mantenimento dello stato di fornitore qualificato ed affidabile nei confronti dei propri clienti.

Politica per l'ambiente

La Società si pone come obiettivo quello di garantire la riduzione al minimo dell'impatto che le attività produttive e la loro gestione, il monitoraggio e il controllo possono avere sull'ambiente. Questo significa:

- corretta gestione delle problematiche connesse alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio;
- efficienza di macchine, attrezzature ed infrastrutture rispetto alla loro performance ambientale;
- corretta gestione delle osservazioni, dei reclami e delle non conformità ambientali connesse con il prodotto e il processo rilevate internamente, dai clienti o presso i fornitori;
- informazione, formazione e addestramento del personale sui temi dell'ambiente;
- acquisizione e/o mantenimento dello stato di fornitore qualificato ed affidabile dal punto di vista ambientale nei confronti dei propri clienti.

Politica per l'etica

La Società attua uno sforzo verso la sostenibilità sociale e l'attenzione alle aspettative di tutte le parti interessate, nello specifico:

- impegnarsi nel miglioramento continuo della relazione con i propri collaboratori;
- sostanziare con gli atti e le dichiarazioni dei lavoratori affinché possano apprezzare l'impresa presso la quale lavorano, garantendo il rispetto dei diritti e la salvaguardia delle osservazioni, dei reclami e delle non conformità connesse con la gestione delle persone rilevate internamente, presso i fornitori e, ove possibile, presso i clienti;
- accrescere e sostenere la credibilità e la reputazione aziendale verso i clienti, i fornitori ed il proprio mercato di riferimento;
- migliorare ulteriormente i già buoni rapporti con le istituzioni, in particolare quelle dedicate al controllo degli adempimenti per la sicurezza o agli enti di previdenza e assistenza;
- aumentare la propria incisività nei comportamenti etici della catena dei fornitori;

- alimentare la motivazione principale di Piomboghe nell'avviare ogni nuovo progetto, alimentando la volontà di garantire un miglioramento continuo che dev'essere personale prima che organizzativo e dal quale non si può prescindere se si vuole far bene il proprio lavoro.

Politica per la sicurezza e la gestione del rischio di incidente rilevante

Sicurezza significa il massimo contenimento dei rischi sui luoghi di lavoro

a. Premessa

Secondo quanto richiesto dalla lettera l) del comma 2 dell'art. 33, D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, in questa politica sono contenuti e descritti:

- i principi generali su cui si fonda la politica di prevenzione;
- gli obiettivi per la prevenzione degli incidenti rilevanti;
- l'impegno a realizzare, adottare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza, in attuazione a quanto richiesto dal D. Lgs. n. 105/2015 e s.m.i. ed in attuazione della politica aziendale;
- l'articolazione del sistema di gestione della sicurezza con i principi ed i criteri di riferimento
- il piano di attuazione del sistema di gestione della sicurezza che si intende adottare anche le indicazioni temporali riguardo alla realizzazione e al miglioramento

b. Principi generali della politica di prevenzione

- Il primo principio è quello ispiratore della Direttiva 2012/18/UE secondo cui il funzionamento sicuro di un'installazione dipende dai criteri gestionali complessivi.
- Il sistema di gestione della sicurezza è realizzato in attuazione di quanto richiesto dal D. Lgs. n. 105/2015 e in attuazione di questa politica.
- Il sistema di gestione della sicurezza attuato dev'essere continuamente appropriato ed adeguato ai rischi di incidente rilevante effettivamente individuati: ogni modifica di impianti e sostanze presenti potrà richiederne una variante.
- Questa politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed il manuale del sistema di gestione della sicurezza sono emessi ed approvati dal gestore.

c. Obiettivi per la prevenzione degli incidenti rilevanti.

- Assicurare l'equilibrio tra le esigenze di salvaguardia della salute delle persone e dell'ambiente ed i fini societari.
- Garantire la sicurezza dei propri dipendenti e delle persone che vivono nei pressi dello stabilimento, prevenendo gli incidenti rilevanti, mitigandone, nel caso, gli effetti dannosi e gestendo le evoluzioni.
- Lavorare secondo lo stato della conoscenza, della tecnologia e della normativa di riferimento.

d. Attuazione e mantenimento del sistema di gestione della sicurezza.

Il sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti attuato presso Piomboghe è basato sui principi della Direttiva 2012/18/UE che integra e completa il sistema di gestione generale costituito da prassi, procedure e disposizioni. La sua adozione presso Piomboghe è ritenuta fondamentale per assicurare la prevenzione di incidenti rilevanti. Il sistema di gestione della sicurezza, così come articolato nel manuale, nelle procedure e nella prassi è ritenuto appropriato ai rischi di incidente rilevante attualmente individuati e valutati e dev'essere continuamente mantenuto appropriato e adeguato.

Ogni modifica di impianti e sostanze presenti, ogni variazione di norme, classificazione o riclassificazione o caratteristiche di pericolosità delle sostanze potrà richiederne una variante.

L'adesione di Piomboghe agli schemi di certificazione volontaria della qualità, dell'ambiente e della sicurezza è un importante elemento per la verifica periodica di adeguatezza.

e. Articolazione del sistema di gestione della sicurezza

L'articolazione del sistema di gestione della sicurezza è conforme al D. Lgs. n. 105/2015 s.m.i., le procedure che lo strutturano sono relative a:

i. Organizzazione e personale

Gestione delle procedure e della documentazione: emissione, distribuzione, applicazione, aggiornamento.

Organigramma e procedura dell'organizzazione e del personale: ruoli e responsabilità.

Raccolta, studio, archiviazione delle disposizioni di legge, in particolare su sicurezza e ambiente.

Informazione, comunicazione, rapporti verso l'esterno: P.A., autorità locali, popolazione.

Informazione, formazione, addestramento e comunicazione verso il personale.

Approvvigionamento, selezione e qualifica dei fornitori.

Regole di accesso e circolazione.

Gestione dei mezzi di protezione collettiva e DPI, segnaletica di pericolo e sicurezza.

ii. Identificazione e valutazione dei pericoli

Documentazione tecnica di reparto: manuali, procedure, specifiche, istruzioni.

Analisi del rischio: metodo, realizzazione, criteri.

- iii. Controllo operativo
 - Documentazione tecnica di reparto per la gestione delle operazioni di produzione: ricevimento della materia prima e trattamento, frantumazione, fusione, raffinazione, cristallizzazione e imballaggio.
 - Documentazione tecnica per la gestione degli impianti di abbattimento dei fumi e di trattamento delle acque.
 - Documentazione tecnica per la gestione delle operazioni di manutenzione, permessi di lavoro.
 - Manuali di uso e manutenzione di attrezzature, macchine ed impianti.
- iv. Gestione delle modifiche
 - Procedura per la gestione delle modifiche di impianto o di sostanze presenti nell'impianto.
- v. Pianificazione delle emergenze
 - Gestione degli infortuni
 - PEI - Piano di Emergenze Interno
 - PEE - Piano di Emergenza Esterno
- vi. Controllo delle prestazioni
 - Audit interni ed esterni da parte di enti di certificazione e clienti.
 - Gestione delle non conformità e dei quasi-incidenti.
 - Controllo e prove periodiche dei componenti critici e dotazioni di emergenza.
 - Gestione degli strumenti di misura per le prestazioni del processo produttivo e per il monitoraggio ambientale.
 - Verifiche periodiche di legge e volontarie della Società: messa a terra, impianti antincendio, estintori, simulazioni di emergenza.
- vii. Controllo e revisione
 - Riunioni periodiche della sicurezza.
 - Indicatori di prestazione per la verifica di efficacia del SGS RIR.
 - Monitoraggio di obiettivi e traguardi di qualità, ambiente, etica, sicurezza.
 - Riesame della direzione.
- f. **Piano di miglioramento del sistema di gestione della sicurezza**
 - L'insieme della documentazione del sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione di rischi da incidente rilevante, costituita da questa politica, dal manuale, procedure ed istruzioni di lavoro e documenti di registrazione

contiene gli elementi richiesti dal D. Lgs. n. 105/2015 e s.m.i. è comune, in alcune parti, con il Sistema di Gestione Integrato qualità, sicurezza, ambiente ed etica certificato da enti accreditati indipendenti. In ogni momento è disponibile il dettaglio di tutta la documentazione coerente con lo standard di riferimento.

La preparazione della documentazione del sistema: redazione e approvazione, diffusione e formazione, audit e verifica di efficacia è parte integrante della metodica di gestione dell'intero sistema integrato. Allo stesso modo la verifica di conformità, adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza è svolta secondo i requisiti di controllo e revisione previsti dalle linee guida del D. Lgs. n. 105/2015 e s.m.i. durante il riesame della direzione che riguarda l'intero Sistema di Gestione Integrato.

Durante il riesame annuale viene attentamente valutato il grado di approfondimento del SGS RIR per garantire che esso sia sviluppato con un grado di dettaglio delle singole problematiche corrispondente all'effettiva pericolosità dello stabilimento. In questa occasione è approvato dal gestore un piano di miglioramento, condiviso dall'organizzazione, che definisce le attività, gli investimenti e le scadenze per il miglioramento della sicurezza. Il piano di miglioramento è parte integrante della politica gestione del rischio di incidente rilevante.

5.4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati anche i protocolli specifici.

La Società è dotata del sistema di certificazione integrato, conforme a:

- UNI EN ISO 9001 (qualità);
- UNI EN ISO 14001 (ambiente);
- SA 8000 (etica);
- UNI ISO 45001 (sicurezza);
- UNI EN ISO 50001 (energia);
- D. Lgs. n. 105/2015 (rischio rilevante).

Lo smaltimento dei rifiuti viene effettuato nel rispetto del sistema di certificazione integrato, che comprende una serie di procedure.

La normativa e le procedure disciplinate dal sistema di certificazione integrato sono rigorosamente rispettate.

La Società garantisce la raccolta di tali rifiuti e il loro successivo trattamento e riciclo, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti.

In ogni caso la Società non procede allo smaltimento dei rifiuti ma questi ultimi, una volta trattati come rifiuti speciali, vengono smaltiti attraverso idonee strutture di smaltimento.

Si rimanda integralmente per ogni opportuno riferimento al sopra citato Manuale di Sistema di Gestione Integrato di Piomboghe S.r.l. SB.

PARTE SPECIALE E

6. I REATI TRIBUTARI

6.1. I REATI TRIBUTARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUINQUESDECIES DEL D. LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei Reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del Decreto è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei Reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto stesso.

A tal fine, si riporta di seguito, una breve descrizione dei Reati richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto, nello specifico i *Reati tributari*, così come introdotti dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificato e integrato dall'art. 5, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 75/2020 e ritenuti rilevanti a valle dell'analisi dei processi e delle attività svolte dalla Società⁶⁹.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000).

Il reato di cui all'art. 2 del D. Lgs. 74/2020 sanziona la condotta di colui che utilizza fatture o altri documenti probatori per dichiarare passività inesistenti all'interno della dichiarazione IVA o nella dichiarazione dei redditi al fine di ridurre fraudolentemente l'imponibile oggetto del prelievo fiscale

Oggetto attivo del reato può essere unicamente il contribuente, cioè il soggetto obbligato alla tenuta di scritture contabili ai fini del pagamento dell'IVA (oppure amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto ad imposizione, art. 1, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 74/2000), ma anche il soggetto tenuto soltanto all'obbligatoria presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

In base all'art. 1, lett. a) del D. Lgs. 74/2000, per "fatture e documenti per

⁶⁹ Non è stato ritenuto rilevante per la Società i reati di cui all'art. 4 del D.Lgs. 74/2000, rubricato "Dichiarazione infedele", all'art. 5 del D. Lgs. 74/2000, rubricato "Omessa dichiarazione" e all'art. 10-*quater* del D. Lgs. 74/2000, rubricato "Indebita compensazione". Tali esclusioni sono state operate in quanto, ai sensi delle ultime modifiche apportate al Decreto dal D. Lgs. 75/2020, al fine di integrare la responsabilità della Società, i reati già menzionati devono essere commessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro".

operazioni inesistenti” rilevano tutti quei documenti aventi valore probatorio per l’Amministrazione fiscale emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Il Reato è consumato nel momento della presentazione della dichiarazione fraudolenta, pertanto, in presenza di plurime dichiarazioni fraudolente si avranno più violazioni della norma.

Il delitto è punito a titolo di dolo specifico. È necessario, quindi, che in capo all’agente risieda la consapevolezza e volontà di attuare la specifica condotta sanzionata, cioè di utilizzare le fatture per operazioni inesistenti per dichiarare il falso al fisco, quindi il fine specifico di evadere le imposte.

Infine, si segnala che il comma 2 bis del Reato in esame prevede una cornice edittale inferiore a quanto previsto al comma 1 qualora l’ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad Euro 100.000,00.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000).

Il delitto in parola è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in ciò differenziandosi dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 2 del D. Lgs., che può essere commesso da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o IVA.

L’elemento soggettivo corrisponde al dolo specifico e consiste nel fine di evadere le imposte.

La condotta deve avere essenzialmente i seguenti requisiti:

- a) falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie;
- b) impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento;
- c) presentazione di una dichiarazione falsa.

Ai fini dell’integrazione del reato è necessaria la sussistenza di una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall’impiego di artifici idonei ad ostacolare l’accertamento della falsità contabile. Secondo la relazione ministeriale, il delitto ricorre quando la dichiarazione non veritiera abbia luogo sulla base di una falsa rappresentazione degli elementi attivi e passivi nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento (ad esempio, è escluso che si possa qualificare tout

court come artificio la violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione). Il reato si consuma nel momento della trasmissione dichiarazione.

Emissioni di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D. Lgs. 74/2000).

Il bene giuridico protetto dal reato in parola è identificabile nell'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo

Il soggetto attivo corrisponde a chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili; la fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti.

L'elemento soggettivo è ravvisabile nel dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di Reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso.

L'oggetto materiale del reato corrisponde alla fattura o al documento emesso per operazioni inesistenti, la cui definizione è fornita dal D. Lgs. 74/2000 all'articolo 1, lett. a): «per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi».

Si tenga in considerazione che il legislatore ha fatto espresso riferimento solo all'inesistenza oggettiva delle operazioni, a quelle, cioè, che materialmente e oggettivamente non sono esistenti. Il reato è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l'ampiezza della norma che si

riferisce genericamente ad “operazioni inesistenti”, sia perché anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (ad esempio indicazione in fattura di acquirente diverso da quello effettivo).

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

Il bene tutelato dal reato in esame è l’interesse fiscale dello Stato o anche la trasparenza intesa come esigenza dell’amministrazione fiscale a conoscere esattamente quanto il contribuente deve pagare per imposte.

Tale fattispecie non si rivolge solo ed esclusivamente ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ma contempla anche “documenti” per i quali non è previsto un particolare regime di conservazione. Per i soggetti diversi dal contribuente si pensi ad esempio a un dipendente o al consulente tenuti alla conservazione di documenti fiscali.

L’elemento soggettivo è identificabile nel dolo specifico di danno dato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occultando o distruggendo, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. Si tratta di reato di pericolo concreto, non essendo necessario il verificarsi di un danno per l’amministrazione finanziaria.

L’elemento oggettivo corrisponde alla condotta di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta. La condotta di occultamento di cui all’art. 10 del D. Lgs. 74/2000, consiste nella indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva. Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l’occultamento della documentazione contabile dell’impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni. Il reato non risulta essere integrato qualora il risultato economico possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dalla Società e senza necessità di reperire elementi di prova da terzi. L’occultamento o la distruzione di più documenti determina la realizzazione di un unico reato laddove questi si riferiscano ad un medesimo periodo di imposta.

L’oggetto materiale corrisponde alle “scritture contabili” o i “documenti di cui è obbligatoria la conservazione” ai fini fiscali. Le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione comprendono non solo quelle formalmente istituite in adempimento ad uno specifico obbligo normativo, ma anche quelle obbligatorie in relazione alla natura ed alle dimensioni dell’impresa (ad

esempio libro cassa, scritture di magazzino, scadenzario ecc.) nonché la corrispondenza posta in essere nel corso dei singoli affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

Il bene giuridico protetto dal reato in esame è identificabile nel corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dell'amministrazione finanziaria (si tratta solo di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).

Il reato in esame è classificabile come reato proprio in quanto i potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta. La fattispecie di cui al comma due della norma in esame è stata definita reato proprio a soggettività allargata in quanto attuabile anche da persona diversa dal debitore; la norma espressamente prevede che il soggetto operi "al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi".

L'elemento soggettivo è ravvisabile nel dolo specifico. La condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

Dal punto di vista dell'elemento oggettivo, la condotta può consistere:

1. nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni;
2. nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali.

È considerato reato di pericolo concreto e non di mero pericolo in quanto la condotta deve essere idonea alla lesione dell'oggetto di tutela e il fine della medesima deve specificamente essere quello della sottrazione al pagamento di imposte, che costituisce il "concreto" danno erariale.

La condotta materiale rappresentata dall'attività fraudolenta non richiede che l'amministrazione finanziaria abbia già compiuto un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo e non richiede la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e la effettiva vanificazione. Alla luce di quanto precede, riguardo alla fattispecie di cui al primo comma del reato in esame, essendo la

nuova fattispecie delittuosa di pericolo e non più di danno, l'esecuzione esattoriale non configura più un presupposto della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende e deve essere idonea a neutralizzare.

È un reato che può consumarsi "istantaneamente" sia per quanto riguarda il primo comma (rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni) sia in relazione al secondo comma (tenendo in considerazione il momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali). Nel caso in cui la condotta si articoli attraverso il compimento di una pluralità di trasferimenti immobiliari, costituenti una operazione unitaria finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, il delitto si perfeziona nel momento in cui viene realizzato l'ultimo atto dispositivo. Alla luce di quanto precede, il reato può essere eventualmente permanente.

6.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI TRIBUTARI

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*quinqüesdecies* del Decreto o perché direttamente rilevanti in relazione agli adempimenti fiscali o perché strumentali alla realizzazione dei reati stessi. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati tributari:

- selezione dei fornitori e gestione degli acquisti;
- accertamento dell'effettivo completamento dell'acquisto;
- accertamento dell'effettiva esecuzione delle prestazioni;
- definizione condizioni economiche di vendita;
- gestione dei pagamenti;
- gestione degli sconti;
- gestione dei rimborsi spese;
- gestione delle operazioni straordinarie;
- dichiarazioni fiscali e pagamento delle imposte.

6.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per le attività sensibili sopra identificate, oltre ai quattro protocolli generali definiti nella premessa della Parte Speciale del Modello Organizzativo, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

1. rappresentare o trasmettere dati - in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, anche verso l'amministrazione finanziaria -

- veritieri, completi e rispondenti alla realtà della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. non realizzare comportamenti che impediscano materialmente, ad esempio mediante l'occultamento di documenti o altri mezzi fraudolenti, l'attività di controllo e revisione da parte del Sindaco Unico e/o dei revisori e l'attività di controllo e accertamento esercitata dall'Amministrazione Finanziaria;
 3. non omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
 4. determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna Funzione Aziendale Responsabile deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione degli stessi, e le modalità e le tempistiche delle relative comunicazioni;
 5. prevedere un sistema tracciabile (anche in modalità informatica) di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Funzione Aziendale Responsabile/risorsa deputata all'elaborazione dei dati;
 6. osservare nell'attività di contabilizzazione le regole di chiara, corretta e completa registrazione;
 7. osservare in sede di valutazione di elementi economico-patrimoniali i principi di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
 8. garantire la regolare rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita derivanti da qualsiasi transazione commerciale secondo i principi sulla corretta tenuta della contabilità;
 9. assicurare che tutte le movimentazioni dei flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili.

Inoltre, nei processi utilizzati dalla Società relativi alle attività sensibili richiamate nella presente sezione, è necessario che:

- vi sia distinzione tra i soggetti che si occupano del calcolo delle imposte e della predisposizione delle dichiarazioni fiscali e i soggetti che si occupano di verificare le informazioni e sottoscrivere le dichiarazioni;
- le dichiarazioni fiscali siano sottoscritte da esponenti della Società dotati di idonei poteri;
- vi sia una corretta archiviazione della documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione, in specie l'amministrazione finanziaria;
- le attività di elaborazione delle imposte siano svolte con il supporto di un consulente e che sia previsto che quest'ultimo operi utilizzando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalla normativa applicabile e dalle norme deontologiche della professione;
- vengano operate attività di verifica (es. riconciliazione tra i sistemi gestionali e il sistema utilizzato per i pagamenti) finalizzate

- all'individuazione di eventuali incongruenze relative alle operazioni, ad esempio al fine di evitare doppi pagamenti o la sovrappagamentazione;
- sia verificata la completezza e l'accuratezza dei processi di registrazione ed esecuzione delle fatture attive e passive; in tale contesto, sia controllata la correttezza delle informazioni riportate nella fattura, ad esempio che i costi riportati siano coerenti con il contratto di fornitura e/o con il listino prezzi prestabilito, e la coerenza della stessa con l'ordine di acquisto/vendita e con l'entrata/uscita della merce.